

BOZZE DI STAMPA

18 aprile 2023

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20,
recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso
legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
all'immigrazione irregolare (591)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.300

PIROVANO, GASPARRI, LISEI, BIANCOFIORE

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri)

1. Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché il Consiglio nazionale dell'economia

e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato.

3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

4. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Le istanze di cui agli articoli 22, 24 e 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 eccedenti i limiti del decreto di cui al comma 1 possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di cui al presente comma. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.

5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

6. Nei decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 5, all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto compatibili, può essere autorizzato l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche

a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio."

Art. 1-bis

(Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro)

1. Al decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 22:

1) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2.»;

2) al comma 5, le parole: «sentito il questore» sono sostituite dalle seguenti: «acquisite le informazioni della questura competente»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5.0.1. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo.».

4) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

«5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.».

5) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.».

b) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-quater e 6-bis.».

c) dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (*Verifiche*). - 1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del presente decreto legislativo, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

3. L'asseverazione di cui al comma 2 non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 22, commi 5.0.1 e 6-bis.

4. Resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.».

Art. 1-ter

(Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica: «Titoli di prelazione» è sostituita dalla seguente: «Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine»;

b) al comma 1, le parole: «e dal Ministero dell'istruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero» e, dopo le parole: «formazione professionale», sono aggiunte le seguenti: «e civico-linguistica»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito che completa le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro.

Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 , anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22.»;

d) al comma 3, le parole: «Gli stranieri», sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 2-*bis*, gli stranieri»;

e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società *in-house*, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche , con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-*bis*.».

e-bis): dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente: "4-*ter*. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso."».

2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «può essere convertito,» sono aggiunte le seguenti: «al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,».

Art. 1-quater

(Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.»;

b) al comma 3-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.»;

c) al comma 3-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.».

"Art. 1-quinquies

(Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno e accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-bis dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.».

Art. 1-sexies

(Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie)

1. I datori di lavoro che, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2023, n. 21, hanno presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio 2023-2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, l'assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo.

2. L'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è sostituito dal seguente:

«4-*quater*. Allo scopo di dotare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di adeguate professionalità per proteggere il mercato nazionale dalle attività internazionali di contraffazione e criminalità agroalimentare, anche connesse ai flussi migratori irregolari, fatto salvo il personale da inquadrare nella famiglia professionale ad esaurimento nell'ambito dell'area Assistenti del CCNI del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che hanno qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021, il personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nell'area delle Elevate professionalità e nell'area Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell'Ispettorato predetto, ha qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla legge e dai regolamenti. Il restante personale inquadrato nell'area Assistenti e nell'area Operatori è agente di polizia giudiziaria.».

«Art. 1-septies

(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera)

1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Per le finalità di cui al presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di cui al citato articolo 10-*ter*, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno, può avvalersi, per la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa Italiana, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Sono assicurate le prestazioni previste,

per tale tipologia di struttura, dallo schema di capitolato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

3. All'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia."

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12."

5. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto, uno o più contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023. Per le attività istruttorie di natura tecnico-amministrativa e per le procedure di affidamento del servizio di cui al presente comma, il Ministero dell'interno può provvedere per il tramite dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 8.820.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 2.800.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a euro 6.020.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1-octies

(Modifiche al sistema di accoglienza)

1. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, le parole "*anche i richiedenti protezione internazionale e,*" sono soppresse;

b) al comma 1-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).";

c) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere *a)*, *a-bis)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1, che, salvo casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, fatto salvo il ricorrere di obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del Prefetto della provincia di provenienza del beneficiario."

d) al comma 2-*bis*, lettera *a)*, dopo le parole: "i richiedenti protezione internazionale" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 1-*bis* e all'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: "Le funzioni di prima assistenza sono assicurate" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 9 e dall'articolo 1-*sexies*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata";

2) il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 9:

1) le parole: "di prima accoglienza", in rubrica e ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di accoglienza";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. "Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo

1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.";

3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

4) il comma 4-*bis* è abrogato;

5) al comma 4-*ter*, le parole: "del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-*bis*";

c) all'articolo 11, il comma 3 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

4. I cittadini afgani richiedenti protezione internazionale che, a seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan, fanno ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afgano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava, possono essere accolti anche nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, dalle ordinanze di protezione civile e dalle ulteriori disposizioni normative adottate in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1-*novies*

(Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza*";

b) al comma 1:

1) la lettera *e*) è soppressa;

2) conseguentemente, alla lettera *d*), il segno di interpunzione ";" è sostituito dal seguente ".";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compresi il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure:

a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;

b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;

c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12.";

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17 e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale.";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti.";

f) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Il provvedimento di", sono aggiunte le seguenti: "riduzione o";

2) al secondo periodo, le parole: "di revoca" sono soppresse.».

Art. 1-decies

(Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per i contratti di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora ricorra un grave inadempimento

mento degli obblighi previsti dallo schema di capitolato di gara adottato con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna tipologia di centro e l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali, il prefetto, con proprio decreto, nomina uno o più commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto, scelti tra funzionari della prefettura o di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di qualificate e comprovate professionalità. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014.

2. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 1, i pagamenti all'impresa sono versati al netto del compenso da corrispondere ai commissari di cui al comma 1, quantificato con il decreto di nomina secondo parametri stabiliti con decreto adottato dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto della capienza del centro e della durata della gestione. A tal fine, l'utile d'impresa derivante dalla conclusione del contratto, determinato anche in via presuntiva dai commissari, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito, né essere soggetto a pignoramento, a garanzia del risarcimento del danno per inadempimento.

3. Contestualmente all'adozione della misura di cui al comma 1, il prefetto avvia le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto per la fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. All'atto del subentro del nuovo aggiudicatario, il prefetto dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto, che opera di diritto, e i commissari nominati ai sensi del comma 1 cessano dalle proprie funzioni.

Art. 1-undecies

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, comma 1, al secondo periodo, le parole: " , la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio" sono soppresse."

Art. 1-duodecies

(Protezione speciale, cure mediche, calamità naturali e vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1-bis, le lettere a), b) e h-bis sono soppresse;

b) all'articolo 18-*bis*, al comma 1, dopo le parole «per taluno dei delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «558-*bis*,»;

c) all'articolo 19:

1) al comma 1.1:

1.1) al primo periodo, le parole: «*o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6*» sono soppresse;

1.2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

2) al comma 1.2:

2.1) al primo periodo, dopo le parole «*la Commissione territoriale trasmette*», sono inserite le seguenti: «*, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,*»;

2.2) il secondo periodo è soppresso.";

3) al comma 2, lettera d-*bis*):

3.1) le parole: «*gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie*» sono sostituite dalle seguenti: «*condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine*»;

3.2) le parole: «*e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*» sono soppresse;"

d) all'articolo 20-*bis*:

1) al comma 1, la parola: «*grave*» è sostituita dalle seguenti: «*contingente ed eccezionale*»;

2) al comma 2:

2.1) dopo la parola: «*rinnovabile*» sono inserite le seguenti: «*per un periodo ulteriore di sei mesi*»;

2.2) la parola: «*grave*» è sostituita dalla seguente: «*eccezionale*»;

2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*»;"

2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

3 Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

4.I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge.

«Art. ter decies

(Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1-*bis*, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero dell'area dei funzionari o delle elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell'amministrazione medesima successivamente all'ingresso in ruolo";

b) all'articolo 4, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: "1-*ter*. In caso di arrivi consistenti e ravvicinati nel territorio nazionale di richiedenti protezione internazionale, al fine di assicurare il rispetto dei termini delle procedure d'esame di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le funzioni di cui al comma 1-*bis* possono essere svolte da personale a qualsiasi titolo in servizio presso le commissioni territoriali, in possesso dei requisiti per l'accesso all'area dei funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale."

c) all'articolo 28-*bis*:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;

1.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-*bis*) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*.";

1.3) alla lettera c), dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2-*bis*" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto alla lettera b)";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nei casi di cui alle lettere b) e b-*bis*) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito e la commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda.";

d) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendono significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente allegghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato

a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale.";

2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi adottati a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico.";

e) all'articolo 35-*bis*:

1) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere b), b-*bis*), c) ed e);";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-*bis*.".

f) dopo l'articolo 35-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 35-*ter*.

(Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera)

1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento e si applica l'articolo 35-*bis*, comma 3. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.

2. Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno presso la commissione territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Nello stesso termine, la commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazio-

ne acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza il giudice in composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile.

3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto.

4. Quando l'istanza di sospensione è accolta il ricorrente è ammesso nel territorio nazionale e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso è rigettato, con decreto anche non definitivo.

5. Alla scadenza del termine di cui comma 2, ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili."

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6,

1) al comma 2:

1.1) all'alinea, dopo le parole: "n. 286" sono inserite le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili,";

1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis*, lettere a), c), d), ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.";

2) al comma 3-*bis*, dopo le parole "per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza" sono inserite le seguenti "anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati.";

b) dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

"Art. 6-*bis*.

(Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-*bis* e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere b) e b-*bis*),

del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-*bis*, comma 4, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile di quattro settimane.

4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.

Art. 6-*ter*.

(Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino)

1. In attesa del trasferimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, lo straniero può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove sussista un notevole rischio di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui al medesimo articolo 14, comma 1-*bis*. La valutazione sul notevole rischio di fuga è effettuata caso per caso.

2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottoposto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze:

- a) mancanza di un documento di viaggio;
- b) mancanza di un indirizzo affidabile;
- c) inadempimento dell'obbligo di presentarsi alle autorità competenti;
- d) mancanza di risorse finanziarie;

e) quando il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo complessivo di sei settimane. In presenza di gravi difficoltà relative all'esecuzione del trasferimento il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il trattenimento per ulteriori trenta giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5."

Art. quater decies

(Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La commissione, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";

b) all'articolo 32, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-bis, comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 32, comma 3.2 e 3-bis o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13, e il questore procede ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4. Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformità al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1.";

c) all'articolo 33, comma 3, le parole: "all'articolo 32, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 27, comma 2-*bis*, e all'articolo 32, commi 3 e 4.";

d) all'articolo 35, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Avverso i provvedimenti della commissione territoriale di cui all'articolo 32 e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata esclusivamente riconosciuta la protezione sussidiaria o la protezione speciale o nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1";

e) all'articolo 35-*bis*, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La commissione che adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile la videoregistrazione al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 4. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, nonché l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Nel medesimo termine la commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16."

Art. quinquies decies

(Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente:

"5-*bis*.1. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del presente testo unico nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6.";

b) all'articolo 14, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collega-

mento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6."».

Art. sexies decies

(Disposizioni penali)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, le parole: «?da uno a cinque anni?» sono sostituite dalle seguenti: «?da due a sei anni?» e al comma 3 le parole: «?da cinque a quindici anni?» sono sostituite dalle seguenti: «?da sei a sedici anni?»;

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (*Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina*). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.

4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12.

6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.».

2. All'articolo 4-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «all'articolo 12, commi 1 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-*bis*,».

3. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, le parole «all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-*ter*,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-*ter*, e 12-*bis*,».

4. All'articolo 407, comma 2, lettera *a*), n. 7-*bis*), del codice di procedura penale, le parole «dall'articolo 12, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 12, comma 3, e 12-*bis*».

Art. septies decies

(Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale)

1. All'articolo 35-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: «risiede all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «si trovi in un paese terzo al momento della proposizione del ricorso».

2. All'articolo 13, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «casi previsti al comma 4», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione della lettera *f*),».

3. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il comma 2 è abrogato.

"Art. octies decies

(Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale)

1. All'articolo 14, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "all'articolo 10-*ter*" sono inserite le seguenti: "o in uno dei centri di accoglienza di cui agli art. 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ovvero in una delle strutture di cui all'art. 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39".

Art. nove decies

(Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

«2.ter. Per l'applicazione del comma 1, lett. d), è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario.»;

b) all'articolo 15, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

«2.ter. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario.».

Art. vicies

(Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La realizzazione dei centri di cui al comma 3 è effettuata, fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nell'ambito delle procedure per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 10.

1.1

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo le parole: «e per lavoro autonomo» inserire le seguenti: «tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposta ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

1.2 (testo 2)

ZANETTIN, MATERA

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato.».

1.3

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo le parole: «sentiti i Ministri interessati,» inserire le seguenti: «il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

1.4

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, sostituire le parole da: «e successivamente trasmesso» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e previa acquisizione degli atti di indirizzo espressi, secondo i rispettivi regolamenti, dai competenti organi parlamentari delle Camere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del documento.».

1.301

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 2, sostituire le parole: "trenta giorni" con le parole: "sessanta giorni".

1.302

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Le Commissioni parlamentari, al fine di esprimere il proprio parere, svolgono audizioni con lo scopo di verificare se le quote di ingresso siano adeguate all'effettivo fabbisogno del mercato del lavoro."

1.303

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Le Commissioni parlamentari, al fine di esprimere il proprio parere, svolgono audizioni con lo scopo di verificare se le quote di ingresso siano adeguate all'effettivo fabbisogno del mercato del lavoro. Ove vengano disposte audizioni, il termine di cui al secondo periodo è prorogato di trenta giorni."

1.5

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.»

1.304

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 3, dopo la parola: "nazionale" inserire le seguenti: "e avuto riguardo anche allo specifico fabbisogno di lavoratori stagionali"

1.305

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Con il medesimo decreto, nell'individuazione dei flussi di ingresso, è riservata per ogni annualità una quota di ingressi specifica per i cittadini provenienti dai Paesi dei Balcani Occidentali, quali Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro,

Serbia, Bosnia-Erzegovina e Kosovo, anche qualora non siano stati sottoscritti accordi di cooperazione in materia migratoria.".

1.306

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: "Il medesimo decreto, nell'individuazione dei settori produttivi rientranti nella definizione dei flussi di ingresso, riserva per ogni annualità una quota di ingressi per il settore del lavoro domestico e della cura della persona, tenuto conto del fabbisogno nazionale. Le quote di ingresso per il settore del lavoro domestico e della cura della persona non sono legate alla sottoscrizione di accordi di cooperazione migratoria con il paese di origine dei lavoratori.".

1.307

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Il medesimo decreto, nell'individuazione dei settori produttivi rientranti nella definizione dei flussi di ingresso, riserva per ogni annualità una quota di ingressi per il settore turistico-alberghiero non inferiore a 100.000 unità lavorative.".

1.308

CATALDI, MAIORINO

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per ogni annualità, il medesimo decreto, nell'individuazione dei flussi di ingresso, riserva una quota di ingressi per i cittadini provenienti da Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, tenuto conto dei legami storici e culturali con tali paesi nelle more della stipula di accordi specifici in materia migratoria.".

1.309

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Nell'individuazione dei settori produttivi rientranti nella definizione dei flussi di ingres-

so, il medesimo decreto riserva per ogni annualità una quota di ingressi per il settore agricolo non inferiore a 100.000 unità lavorative.".

1.6

GELMINI, SCALFAROTTO, PAITA, MALPEZZI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Nel caso in cui le richieste da parte dei datori di lavoro eccedano di oltre il cinquanta per cento le quote d'ingresso stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque autorizzato un numero di ingressi di lavoratori stranieri ulteriore, nella misura minima della metà e massima dei due terzi delle richieste eccedenti».

1.7

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le quote stabilite per ciascun anno non possono essere inferiori alla metà del numero totale di istanze ricevute nell'anno precedente».

1.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le quote stabilite per ciascun anno non possono essere inferiori alla metà del numero totale di istanze ricevute nell'anno precedente.».

1.9

GELMINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il decreto fissa una quota di ingressi riservata per il settore del lavoro domestico, pari almeno al venti per cento degli ingressi complessivamente stabiliti.».

1.10

ZANETTIN, MATERA

Al comma 4, dopo le parole: «Le istanze» inserire le seguenti: «di cui agli articoli 22, 24 e 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

1.11

MELONI, PARRINI, GIORGIS, VALENTE, ZAMPA

Al comma 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In presenza di istanze inviate entro dieci giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eccedenti almeno di un quarto del totale le quote disponibili, il decreto di cui al periodo precedente deve essere adottato entro trenta giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione delle istanze.».

1.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In presenza di istanze inviate entro dieci giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eccedenti almeno di un quarto del totale le quote disponibili, il decreto di cui al capoverso che precede deve essere adottato entro trenta giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione delle istanze.».

1.15

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, CAMUSSO, ZAMPA

Sopprimere il comma 5.

1.16

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 5.

1.310

ZAMPA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Quote preferenziali sono altresì riservate a lavoratori provenienti da paesi particolarmente soggetti alle conseguenze della crisi climatica."

1.311

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Quote preferenziali sono altresì riservate a lavoratori provenienti da paesi particolarmente soggetti a crisi alimentari."

1.312

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Nel caso di cui vengano assegnate quote riservate ai sensi del periodo precedente, la quota di ingressi individuata dai decreti di cui al presente articolo è automaticamente aumentata del 10 per cento."

1.17

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nei decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.».

1.18

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nei decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.».

1.19 (testo 2)

OCCHIUTO, TERNULLO, PIROVANO, LISEI, BIANCOFIORE, SPELGATTI, TOSATO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Con i decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

5-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 5, all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto compatibili, può essere autorizzato l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio."».

1.313

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente comma: "5-bis. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

ORDINI DEL GIORNO

G1.300

ZANETTIN, MATERA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione,

premesso che:

al fine di rispondere più efficacemente alle specifiche esigenze del mercato del lavoro interno e favorire la migrazione legale per motivi di lavoro, il decreto-legge prevede, all'articolo 1, la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle quote massime di ingresso di lavoratori stranieri provenienti da Paesi terzi,

considerato che:

l'impatto del provvedimento sul prodotto interno lordo dipenderà dai criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri individuati con il decreto di cui all'articolo 1, i quali devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro,

impegna il Governo:

a prevedere, nel decreto di cui all'articolo 1, criteri che consentano di reperire il capitale umano con le conoscenze e le competenze professionali richieste dal mercato del lavoro, facilitando l'incontro tra domanda e offerta anche per i profili professionali più qualificati e di più difficile reperimento, anche sulla base delle indicazioni raccolte dal confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

G1.301

ROMEO, DREOSTO, PIROVANO, SPELGATTI, TOSATO

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premessò che:

I tumulti, iniziati in Tunisia a cavallo tra il 2010 e il 2011, passati alla storia con la denominazione di "primavera arabe" - hanno generato un arco di crisi che ha coinvolto gran parte del mondo arabo e del c.d. Mediterraneo allargato, in particolar modo il quadrante del Nord Africa; le conseguenze politiche e sociali di tali dinamiche hanno determinato un alto grado di instabilità nella regione nordafricana e generato un aumento esponenziale dei flussi di immigrazione irregolare;

ad esclusione di alcune esperienze politiche, che assumono pertanto un carattere di eccezionalità, ancora oggi il Nord Africa e il Sahel presentano numerosi elementi di instabilità politica e conflitti di intensità variabile che generano per i Paesi coinvolti da una parte la difficoltà nella gestione del proprio territorio, dall'altra pericolosi vuoti di potere che vengono colmati da milizie eterodirette e formazioni jihadiste;

il recente conflitto in Ucraina, scatenato dall'invasione russa, acuisce il contesto di instabilità regionale sopra descritto, viste le ripercussioni che coinvolgono la sicurezza dell'intero quadrante mediterraneo;

come si apprende da numerose analisi tecniche e informazioni di stampa, la crescente influenza che le milizie paramilitari legate alla Federazione Russa hanno sui territori del Sahel e del Nord Africa ha ripercussioni dirette sul fenomeno dell'immigrazione illegale; parte del fenomeno migratorio va, di conseguenza, inquadrato all'interno di una cornice di guerra ibrida che ha come fine la minaccia alla stabilità e sicurezza dell'Unione europea;

considerato che:

la Tunisia - uno dei principali Paesi di partenza dei flussi migratori - continua a vivere una situazione di estrema fragilità economica e soffre l'incognita sul futuro dei finanziamenti del Fondo Monetario Internazionale, necessari per il sostentamento dello Stato;

la Libia continua a rimanere politicamente e territorialmente divisa e il rischio di un'escalation della guerra civile risulta essere permanente,

valutato infine che risulta certamente prioritario assumere tutte le iniziative ritenute utili per promuovere un rafforzamento delle frontiere esterne italiane, e conseguentemente dell'Unione Europea, al fine di contrastare i flussi migratori irregolari e la criminalità organizzata ad essa connessa; al contempo è fondamentale integrare tale azione interna con una intensa attività

diplomazia sui territori di transito e partenza dei migranti, e porre in cima alle varie politiche di immigrazione e sicurezza il principio del disincentivo alla partenza come priorità per l'approccio a tale materia, si impegna pertanto il Governo:

al fine di contrastare l'immigrazione illegale e le organizzazioni di trafficanti, a rendere prioritario, in una cornice multilaterale che coinvolga l'Unione Europea e l'Alleanza Atlantica, il supporto ad un processo di stabilizzazione, prevenzione e gestione delle crisi nell'area del Mediterraneo allargato.

G1.302

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premesso che:

l'articolo 1 reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri sul territorio nazionale;

il fenomeno migratorio nella sua globalità non può essere limitato solamente alle migrazioni determinate da guerre e persecuzioni, la sua gestione deve anche necessariamente comprendere la gestione della migrazione di tipo economico;

proprio per le sue caratteristiche transfrontaliere anche la migrazione economica deve trovare una risposta globale e comune all'interno dell'Unione Europea che dovrà non solo strutturare un nuovo e più funzionale sistema comune di asilo europeo, ma dovrà essere capace di gestire i migranti economici in modo funzionale alla richiesta di manodopera del sistema industriale europeo e alla competitività del mercato unico,

impegna, quindi, il Governo:

ad attivare nelle competenti sedi europee le opportune interlocuzioni per avviare un piano di gestione solidale e comune dei migranti economici, attraverso la determinazione di flussi di ingresso legali per lavoratori stranieri a livello europeo.

G1.303

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premesso che:

l'integrazione dei cittadini stranieri è un processo che richiede tempo e condizioni di vita dignitose, in un contesto sociale che non determini fenomeni di discriminazione o, peggio, di ghettizzazione;

per quanto la conoscenza della cultura e della lingua del paese di arrivo dei migranti possano apparire precondizioni acquisite, i cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia non sono sempre in grado di farsi comprendere e integrarsi per la mancanza di questi strumenti,

considerato che:

l'intersezione tra domanda e offerta di lavoro, anche quando agevolata dai patronati e dalle associazioni di categoria che si fanno tramite per mettere in contatto i migranti con famiglie o aziende, rischia di essere meno efficace se non supportata da una forma di conoscenza basilare della lingua e della cultura del paese di arrivo,

impegna il Governo:

a favorire politiche di integrazione come il potenziamento dei servizi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua e della cultura italiana in favore dei cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale.

G1.304 (già 1.13)

DE CARLO, DELLA PORTA, LISEI, SPINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (A.S. 591);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale sul territorio nazionale dei lavoratori stranieri, prevedendo che per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

il decreto di cui sopra indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dei decreti che definiscono le quote, entro il quale il datore di lavoro provvede a confermare la richiesta di assunzione secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza rinnovo della domanda ed allegazione della documentazione necessaria, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.

EMENDAMENTI

1.0.1

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, CAMUSSO, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Applicazione dei decreti riguardanti i flussi di ingresso legale anche ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati per gli anni 2021 e 2022, nei limiti quantitativi previsti e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.».

1.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modalità di accesso per i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale)

Le disposizioni di cui ai nuovi decreti flussi si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati per gli anni 2021 e 2022, nei limiti quantitativi che saranno previsti e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data di pubblicazione della presente legge di conversione. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.».

1.0.3

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Conversione del permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

1. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è sostituito dai seguenti:

"2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo può essere convertito nel permesso di soggiorno per comprovata integrazione.

2-bis. I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente, ed essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e, se in stato di disoccupazione secondo la definizione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui agli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015. Ai fini della concessione del permesso di soggiorno per comprovata integrazione di cui al comma 2 è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015."».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

Art. 2

2.300

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente: "0a) all'articolo 5, comma 3 bis, lettera a), le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;".

2.301

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente: "0a) all'articolo 5, comma 3 bis, lettera b), le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;".

2.302

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente: "0a) all'articolo 5, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità. Il relativo visto di ingresso è rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma 11.»;".

2.3

ZANETTIN, MATERA

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 5.0.1, sostituire le parole: «elementi ostativi di cui alla presente disposizione» con le seguenti: «elementi ostativi di cui al presente articolo».

2.4

ZANETTIN, MATERA

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 5-quater, sostituire le parole: «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4» con le seguenti: «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, quarto periodo, sostituire le parole: «o di cui all'articolo 24-bis, comma 4» con le seguenti: «, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4».

2.303

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

"4-bis) al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il visto di ingresso può essere rilasciato al cittadino straniero anche in formato digitale e per via telematica.".

2.304

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 6-bis), aggiungere infine le seguenti parole:

"e costituisce titolo provvisorio di soggiorno".

2.305

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5 inserire il seguente: "5-bis) al comma 11, le parole: «, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale» sono soppresse e, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

«La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai lavoratori stranieri in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.».".

2.306

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) all'articolo 24:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-*quater* e 6-*bis*.»;

2) al comma 10 le parole: «, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4.» sono abrogate.".

2.307

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) all'articolo 24:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-*quater* e 6-*bis*.»;

2) al comma 7, le parole: «di nove mesi in un periodo» sono abrogate.".

2.308

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) all'articolo 24:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-*quater* e 6-*bis*.»;

2) al comma 11, ultimo periodo, le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle parole: «al di fuori».".

2.309

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) all'articolo 24:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-*quater* e 6-*bis*.»;

2) al comma 17, dopo la parola «stagionale» sono inserite le seguenti: «e può essere convertito, ricorrendone le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ovvero nel permesso di soggiorno di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 30»;"

2.5

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: "è demandata" fino alla fine del comma, con le seguenti: "è demandata all'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate che possono avvalersi dei professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.";*

b) *sopprimere il comma 4.*

2.6

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, comma 2, sopprimere le parole: «ivi compresi quelli già».

2.310

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, comma 2, sopprimere le parole: «ivi compresi quelli già».

2.311

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera c), capoverso art. 24-bis), comma 4, sostituire le parole "a campione" con la seguente: "periodici".

2.8

VALENTE, MELONI, GIORGIS, PARRINI, ZAMPA

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.».

2.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 24-bis», aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.».

2.312

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, aggiungere il seguente: «4-bis. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.».

2.313

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 28, comma 1, le parole: «per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari» sono sostituite dalle parole: «a qualunque titolo»."

2.314

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 29, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) fratelli o sorelle.»."

2.315

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 29, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) la persona con la quale lo straniero dimostri di essere stata unito, prima di lasciare il proprio paese, da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolata da rapporti di parentela, affinità o adozione ovvero da matrimonio.»"

2.316

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 29, comma 1-bis, le parole: «dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati» sono sostituite dalle parole: «della dichiarazione rese dal richiedente nelle forme di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»."

2.317

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 29-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le parole: «ovvero altra forma di protezione»; 2) al comma 1-bis, le parole: «un rifugiato» sono sostituite dalle parole: «la persona di cui al comma 1»."

2.318

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) all'articolo 30, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), le parole: «regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno» sono soppresse;

2) alla lettera c) le parole: «regolarmente soggiornante» sono soppresse."

2.319

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 30, comma 1, lett. b) le parole: «da almeno un anno» sono soppresse."

2.10

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del decreto stesso. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;

c) essere in possesso di un'attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici che svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico, attestante la presenza in Italia da almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per cui la domanda viene inviata. Tali condizioni sono verificate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.».

2.11

SCALFAROTTO, GELMINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del decreto stesso. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007,

n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;

c) essere in possesso di un'attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici che svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico, attestante la presenza in Italia da almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per cui la domanda viene inviata. Tali condizioni sono verificate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.».

2.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare un rapporto di lavoro subordinato, anche stagionale, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del decreto stesso. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazione costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;

c) essere in possesso di un'attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici che svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico, attestante la presenza in Italia da almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per cui la domanda viene inviata. Tali condizioni sono verificate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.».

ORDINI DEL GIORNO

G2.300

DE CARLO, DELLA PORTA, LISEI, SPINELLI, PIROVANO, GASPARRI,
BIANCOFIORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (A.S. 591);

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, apolidi compresi;

l'intento delle modifiche introdotte, in altri termini, è quello di consentire l'impiego di tali lavoratori in tempi rapidi allo scopo di meglio favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale;

impegna il Governo:

ad apportare ulteriori modifiche al testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, analogamente a quanto previsto, in via transitoria, dall'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, allo scopo di introdurre misure di accelerazione della procedura ordinaria di rilascio del nulla osta al lavoro, riducendo a 30 giorni dalla presentazione della richiesta allo sportello unico per l'immigrazione i termini per il rilascio del nullaosta;

salvo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico medesimo sui corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine, a prevedere che, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o stagionale, il lavoratore extracomunitario debba essere munito del visto rilasciato entro 20 giorni dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

G2.301

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, DE CARLO, LISEI

Il Senato, esaminato l'A.S. 591, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi

di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, premesso che:

il provvedimento stabilisce nuove modalità di programmazione con quote di stranieri da ammettere per lavoro subordinato, definite non più solo per un anno, ma per un triennio, dal 2023 al 2025. Inoltre, le nuove norme rafforzano gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e semplificano le procedure burocratiche, attraverso canali legali, dei migranti qualificati;

queste misure risultano particolarmente importanti per il settore dell'agricoltura per scongiurare il rischio che ogni anno, a ridosso delle campagne agricole, le aziende si trovino senza la forza lavoro necessaria per raccogliere i prodotti agricoli.;

impegna il Governo:

alla luce delle problematiche legate alla richiesta di manodopera in agricoltura, a valutare l'opportunità di introdurre, con gli appositi strumenti normativi, misure di accelerazione della procedura ordinaria di rilascio del nulla osta al lavoro, riducendo i termini per il rilascio del nullaosta e per il rilascio del visto, analogamente a quanto previsto in via transitoria dall'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122.

EMENDAMENTI

2.0.1

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 22-bis. - *(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari)* - 1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorati-

vo di stranieri non comunitari nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiarati di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a

dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.

6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-*bis* e 5-*ter*, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.

8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera *f*); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.

10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

a) definizione degli *standard* di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a le-

gislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

2.0.2

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 22-bis. - (Permesso di soggiorno per comprovata integrazione).

- 1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di procedimenti penali, in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione, della durata di due anni, rinnovabile. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.

3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i labo-

ratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015.

5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-*bis* e 5-*ter*, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato."

2. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è sostituito dal seguente:

"2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo può essere convertito nel permesso di soggiorno per comprovata integrazione, previsto dall'articolo 22-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."».

2.0.3

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 22-*bis*. - *(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)*. - 1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa,

se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale."».

Art. 3

3.1

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e, dopo le parole: "formazione professionale", sono aggiunte le seguenti: "e civico-linguistica"».

3.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «e, dopo le parole:» fino a «e civico-linguistica».

3.300

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da «e, dopo le parole» fino alla fine del periodo.

3.301

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera b) dopo la parola «professionale» inserire le seguenti: «e legate all'espressione culturale, ai principî di educazione civica e ai fondamenti della lingua».

3.302

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera b) dopo la parola «professionale» inserire le seguenti: «e finalizzate alla consapevolezza civica e all'espressione linguistica».

3.303

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «civico-linguistica» con le seguenti: «civico-culturale e linguistica».

3.304

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «civico-linguistica» inserire le seguenti: «, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati».

3.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completano le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti dai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22."»;

b) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società *in house*, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis."».

3.4

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «allo straniero residente all'estero che completa», con le seguenti: «allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completano».

3.305

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera c), capoverso "2-bis", primo periodo, sostituire le parole: «allo straniero residente all'estero che completa», con le seguenti: «allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completano».

3.5

OCCHIUTO, TERNULLO, LISEI, PIROVANO, BIANCOFIORE

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: «residente all'estero», aggiungere le seguenti: «, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito».

3.306

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis), primo periodo, dopo le parole: «settore produttivo interessato» aggiungere le seguenti: «, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati».

3.307

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera c), capoverso "2-bis", terzo periodo le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro 8 mesi».

3.308

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis), sostituire le parole "entro sei mesi" con le seguenti: "entro 12 mesi".

3.309

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis), dopo le parole "da parte del datore di lavoro" aggiungere le seguenti: ", a seguito di svolgimento di regolare periodo di prova".

3.310

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis), dopo le parole "da parte del datore di lavoro" aggiungere le seguenti: ", a seguito dello svolgimento di un tirocinio formativo di sei mesi".

3.311

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis), quinto periodo sostituire le parole «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida» con le seguenti: « Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito adotta linee guida».

3.312

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis), quinto periodo, dopo la parola: «valutazione» aggiungere le seguenti: «, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati».

3.313

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis), quinto periodo, dopo la parola: «valutazione» aggiungere le seguenti: «, accogliendo le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza».

3.6

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, dopo le parole: «intese tecniche», inserire le seguenti: «con organizzazioni internazionali o».

3.7

OCCHIUTO, TERNULLO, LISEI, PIROVANO, BIANCOFIORE

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, dopo le parole: «intese tecniche» aggiungere le seguenti:

«, con organizzazioni internazionali o»

3.314

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera e), capoverso "4-bis", dopo le parole: «intese tecniche», inserire le seguenti: «con organizzazioni internazionali o».

3.8

ZANETTIN, MATERA

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine» con le seguenti: «Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine».

3.315

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi» con le seguenti: «Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi».

3.9

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 4-bis aggiungere i seguenti:

«4-ter. I soggetti di cui al comma 4-bis possono altresì fornire al lavoratore straniero che nel Paese di origine o di residenza abituale abbia concluso i corsi di cui al comma 1 o i percorsi di formazione professionale promossi dal soggetto stesso ovvero che dimostri il possesso di titoli di studio analoghi acquisiti in Italia o di analogo formazione professionale e linguistica italiana sviluppata nel Paese di origine o di residenza abituale o in Italia, garanzie economiche e di inserimento lavorativo in Italia al fine di garantire al lavoratore straniero mezzi di sussistenza sufficienti per i viaggi di andata e ritorno, un alloggio idoneo e mezzi di sostentamento in Italia, per almeno un anno, in ogni caso pari all'importo annuo dell'assegno sociale, salvo che il lavoratore dimostri di disporre di risorse economiche stabili e adeguate di analogo importo per provvedervi personalmente per almeno un anno.

4-quater. I soggetti di cui al comma 4-bis possono svolgere l'attività di cui al comma 4-ter anche in collaborazione con associazioni italiane di imprenditori, con università italiane, con enti del terzo settore iscritti nel registro indicato all'articolo 42, con enti religiosi civilmente riconosciuti, con soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professio-

nale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, con fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, incluse le aziende speciali e le camere di commercio all'estero.

4-quinquies. In ogni caso il lavoratore straniero deve sottoscrivere l'impegno a contattare entro dieci giorni dal suo ingresso in Italia ai sensi del comma *4-ter* i datori di lavoro preventivamente indicati dai medesimi soggetti di cui ai commi *4-bis* e *4-quater* ai fini della possibile formalizzazione del rapporto di lavoro, o a iscriversi al centro per l'impiego territorialmente competente.

4-sexies. I soggetti di cui ai commi *4-bis* e *4-quater* trasmettono tutta la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati al comma precedente al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche per la verifica dell'insussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 22, comma 5.

4-septies. Trascorsi sessanta giorni senza comunicazione negativa, al lavoratore straniero è rilasciato un visto per inserimento nel mercato del lavoro da impiegarsi entro i successivi sei mesi. Allo straniero titolare di tale visto è rilasciato il permesso di soggiorno per ricerca lavoro previsto dall'articolo 39-*bis*.1 se aveva acquisito in Italia i titoli di studio universitari ivi indicati ovvero un permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro della durata di un anno.

4-octies. La ricevuta di tali permessi e il permesso consentono il rilascio del codice fiscale, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ai centri per l'impiego e a corsi di istruzione e formazione professionale e lo svolgimento di attività lavorative in settori, qualifiche e mansioni conformi alla formazione del lavoratore straniero. Il permesso per inserimento nel mercato del lavoro è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno un anno in tali settori, qualifiche e mansioni. In caso di mancata stipula di un contratto di lavoro subordinato almeno annuale entro il periodo di validità del permesso di soggiorno il lavoratore straniero che non ha i requisiti per soggiornare ad altro titolo è tenuto a lasciare il territorio dello Stato con oneri a proprio carico o a carico dei soggetti che hanno fornito i mezzi di sussistenza.».

3.10

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, GELMINI, ZAMPA

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 4-bis aggiungere i seguenti:

«4-ter. Fatta salva la verifica dell'insussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 22, comma 5, e trascorsi sessanta giorni senza comunicazione negativa, al lavoratore straniero che nel Paese di origine o di residenza abituale abbia concluso i corsi di cui al comma 1 ovvero che dimostri il possesso di analoga formazione professionale e linguistica italiana sviluppata nel Paese di origine o di residenza abituale o in Italia, è rilasciato un visto per inserimento nel mercato del lavoro da impiegarsi entro i successivi sei mesi ai fini dell'ingresso e del rilascio del permesso di soggiorno per ricerca lavoro previsto nell'articolo 39-bis.1 se si tratta di persona che abbia acquisito in Italia il titolo di studio universitario ivi indicato ovvero di un permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro della durata di un anno.

4-quater. Ai fini del rilascio del visto il lavoratore straniero deve dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per il viaggio di andata e ritorno e di mezzi di sostentamento in Italia per un anno, in ogni caso pari all'importo annuo dell'assegno sociale.

4-quinquies. I mezzi di sussistenza possono essere altresì messi a disposizione da enti operanti nel campo della formazione e del lavoro nei paesi terzi di cui al comma 4-bis, da associazioni italiane di imprenditori, da università italiane, da enti del terzo settore iscritti nel registro indicato all'articolo 42, da enti religiosi civilmente riconosciuti, da soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, da fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, incluse le aziende speciali e le camere di commercio all'estero, anche in collaborazione tra loro.

4-sexies. La ricevuta dei permessi di soggiorno e i permessi di soggiorno indicati nel comma 4-ter consentono il rilascio del codice fiscale, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ai centri per l'impiego e a corsi di istruzione e formazione professionale e lo svolgimento di attività lavorative in settori, qualifiche e mansioni conformi alla formazione del lavoratore straniero; il permesso per inserimento nel mercato del lavoro è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato di durata almeno annuale in tali settori, qualifiche e mansioni.

4-septies. In caso di mancata stipula di un contratto di lavoro subordinato almeno annuale entro il periodo di validità del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero è tenuto a fare rientro nel paese di origine o di abituale residenza con oneri a carico dei soggetti che hanno fornito i mezzi di sussistenza.».

3.316

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis): dopo il comma *4-bis* è inserito il seguente: "*4-ter.* In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro quattro mesi dalla conclusione del corso."».

3.12

OCCHIUTO, TERNULLO, PIROVANO, LISEI, BIANCOFIORE, SPELGATTI, TOSATO

Al comma 1, alla lettera e), dopo il capoverso 4-bis aggiungere il seguente:

«*4-ter.* In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per

gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso.».

Conseguentemente, alla lettera e), all'alinea, sostituire le parole "è inserito il seguente" con le parole "sono inseriti i seguenti".

3.11

DELLA PORTA, SPINELLI, GELMINI, PIROVANO, SPELGATTI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis): dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso."».

3.317

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis): dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023, 2024 e 2025 è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in

Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso."».

3.318

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per motivi di studio e formazione» sono sostituite dalle parole: «ad altro titolo» e dopo le parole: «può essere convertito,?» sono aggiunte le seguenti: «?al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,?».

3.319

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quello rilasciato ad altro titolo può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, anche dopo la sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»".

3.320

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 2, dopo le parole: "n. 286, " *inserire le seguenti:* "le parole: «per motivi di studio e formazione» sono sostituite dalle parole: «ad altro titolo» e".

3.321

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: "e le parole: «nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione» sono soppresse".

3.322

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: "e le parole: «comunque prima della» sono sostituite dalle parole: «anche dopo la»."

3.323

SCALFAROTTO, GELMINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 27, comma 1-septies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "ormeggiate", sono inserite le seguenti: ", in arrivo, in partenza e transito".».

ORDINE DEL GIORNO

G3.300

LISEI, DELLA PORTA, SPINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (A.S. 591),

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

si prevede, in particolare, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completa le attività di istruzione e formazione, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore

produttivo interessato, al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri,

considerato che:

il settore del trasporto marittimo è chiamato oggi ad affrontare una grave carenza di personale marittimo che si è qualificata come strutturale a livello di sistema paese ed ha assunto, in occasione dei picchi di lavoro che interessano le compagnie di navigazione nella fase estiva dei servizi, in particolare rispetto all'attività di collegamento con le isole, un carattere di emergenza tale da mettere a rischio l'operatività stessa dei servizi forniti con ovvi conseguenziali impatti sulle industrie turistiche isolane e sul diritto, costituzionalmente garantito, alla continuità territoriale;

visto lo scenario di significativa gravità, il Governo, di concerto con le Parti sociali ed in coordinamento con le Associazioni nazionali rappresentanti le imprese di armamento navale italiano particolarmente attive nel settore dei servizi di collegamento con le isole, sta coltivando fattive collaborazioni volte all'individuazione delle corrette iniziative finalizzate a mantenere l'operatività di questo settore strategico, ponendosi quale obiettivo l'implementazione di iniziative formative e di semplificazione amministrativa, per fronteggiare la strutturale carenza di personale, sia con riferimento all'imminente stagione estiva 2023, sia nel medio periodo;

le rilevazioni circa la reale entità della carenza di personale marittimo, effettuate al fine di circoscrivere ed identificare i reali fabbisogni delle compagnie di navigazione, hanno messo in evidenza una situazione preoccupante che rischia di determinare, anche in occasione dei prossimi mesi, la necessità di individuare soluzioni straordinarie e temporanee finalizzate a rimediare ad una problematica oramai cronica del sistema,

valutato inoltre che:

in assenza di misure correttive in ambito formativo e di semplificazione del settore, che consentano di sopperire alla presente grave necessità, il sistema del trasporto marittimo nazionale rischia di non essere più in grado di assicurare i servizi marittimi di continuità territoriale con le isole;

secondo il dato sul 2023 raccolto dalle associazioni di categoria, il fabbisogno oggi consolidato di personale marittimo complessivo, riferito alla totalità delle figure professionali, tra comuni sottoufficiali ed ufficiali, allo stato attuale di difficoltoso reperimento, rileva una carenza di personale per la prossima stagione estiva pari a circa 3.000 marittimi. Lo stesso, rappresenta un dato strutturale e che promette di ripresentarsi nell'ambito dei picchi di lavoro estivi dei prossimi anni,

impegna il Governo a:

valutare ed individuare, sentite le associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative del settore marittimo, le parti sociali e tutti gli enti preposti di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, i reali fabbisogni

del mercato del lavoro nel settore del trasporto marittimo al fine di considerare l'estensione della possibilità di impiego di personale straniero extra-quote massime ammesso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, con il previsto DPCM, e consentire alle compagnie marittime di intercettare queste necessarie risorse professionali così da garantire i servizi rispetto all'imminente stagione estiva 2023 e poter fronteggiare la generale e strutturale carenza di personale che affligge il settore.

EMENDAMENTI

3.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari)

1. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-*bis* o 19, comma 1, o 19, comma 1.1. o 22, comma 12-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

e) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti;

f) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-*ter*, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedono legalmente in Italia;

h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli arti-

coli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione.».

3.0.2

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, GELMINI, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure straordinarie a tutela dei cittadini della Federazione russa a rischio di persecuzione)

1. Ai fini del presente articolo si intende a rischio di persecuzione il cittadino della Federazione russa il quale:

a) si sia sottratto agli obblighi militari o risulti comunque a rischio di essere sottoposto ad obblighi militari e per questo abbia abbandonato la Federazione russa;

b) faccia parte o abbia un collegamento stabile con organizzazioni individuate dalla legislazione della Federazione russa come "agenti stranieri" o "estremiste";

c) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazione degli articoli 208 e 275 in materia di partecipazione alla guerra a fianco del nemico e collaborazione confidenziale con gli stranieri, 276 in materia di raccolta e trasmissione di informazioni al nemico, 280, in materia di istigazione ad azioni contro la sicurezza dello Stato, 282 in materia di utilizzo di una simbologia estremista, 284, in materia di collaborazione con organizzazioni sgradite, del codice penale della Federazione Russa;

d) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazioni della legislazione della Federazione russa sulla diffusione di notizie false o diffamatorie sulle forze armate;

e) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazioni della legislazione della Federazione russa sulla cosiddetta propaganda gay;

f) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per aver partecipato a manifestazioni non autorizzate.

2. I visti e i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini della Federazione russa per motivi di studio o di ricerca scaduti dopo il 24 febbraio 2022 sono rinnovati fino al 30 giugno 2024 su richiesta del titolare quando il medesimo dimostri alle autorità competenti al rilascio di essere a rischio di persecuzione nella Federazione russa ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del comma 2, le autorità competenti richiedono un parere al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sulla fondatezza dei motivi alla base della richiesta di rinnovo.

4. Fino al 30 giugno 2024, in deroga agli articoli 21, 22 e 24 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi del comma 3 del citato articolo 22, e al lavoro stagionale, ai sensi del comma 4 del citato articolo 24, di cittadini della Federazione russa è rilasciato anche quando i cittadini della Federazione russa per i quali è stata presentata la domanda diretta a instaurare un contratto di lavoro subordinato o stagionale risultino già presenti sul territorio nazionale a condizione che questi dimostrino di essere a rischio di persecuzione nella Federazione russa ai sensi del comma 1.

5. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 4, le autorità competenti richiedono un parere al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. Con decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro degli interni, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le norme attuative del presente articolo.».

Art. 4

4.1

FINA, ZAMPA

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: "per cure mediche" aggiungere le seguenti "e del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi,"».

4.300

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: "per cure mediche" aggiungere le seguenti "e del permesso di soggiorno rilasciato a coloro che sono perseguitati per motivi religiosi,"».

4.301

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "cinque anni"

4.302

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "quattro anni"

4.303

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "cinque anni"

4.304

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "quattro anni"

4.305

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "cinque anni"

4.306

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "quattro anni"

4.4

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 21, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2023". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 13.362.035,4 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

4.0.4

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. I minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, anche se in condizione di non regolarità sul territorio nazionale, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale, con le medesime modalità previste per i minori italiani.

3-ter. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se extracomunitari e il codice ENI (europeo non iscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste dai livelli essenziali di assistenza.

3-quater. Gli stranieri di cui al comma 3-ter possono iscriversi al medico di medicina generale al fine di dare continuità alle cure.

3-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le rispettive legislazioni di settore ai fini della piena attuazione di quanto previsto dal presente articolo."».

4.0.300

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)

1. *Dopo il comma 3, dell'articolo 35, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:*

"3-bis. Con le medesime modalità previste per i minori italiani, i minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale".

4.0.301

CATALDI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)

1. *Dopo il comma 3, dell'articolo 35, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:*

"3-bis. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se extracomunitari e il codice ENI (europeo non iscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste dai livelli essenziali di assistenza. Gli stranieri di cui al periodo precedente possono iscriversi al medico di medicina generale."

4.0.302

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)

1. *Dopo il comma 3, dell'articolo 35, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:*

«3-bis. I minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale, con le medesime modalità previste per i minori italiani.

3-ter. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se extracomunitari e il codice ENI (europeo non iscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste dai livelli essenziali di assistenza. Gli stranieri di cui al periodo precedente possono iscriversi al medico di medicina generale al fine di dare continuità alle cure".

4.0.303

CATALDI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)

1. *Dopo il comma 3, dell'articolo 35, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:*

«3-bis. Gli stranieri, fino al compimento del ventunesimo anno di età, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale, con le medesime modalità previste per i minori italiani.

3-ter. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se extracomunitari e il codice ENI (europeo non iscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste

dai livelli essenziali di assistenza. Gli stranieri di cui al periodo precedente possono iscriversi al medico di medicina generale al fine di dare continuità alle cure".

4.0.304

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, GASPARRI, LISEI, BIANCOFIORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno e accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-*bis* dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394."».

Art. 5

5.300

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, dopo le parole: «possono ottenere,» inserire la seguente: «anche»

5.301

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio,»

5.1

ZANETTIN, MATERA

Al comma 1, dopo le parole: «nel corso del triennio» inserire le seguenti: «2023-2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto».

5.302

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, dopo le parole: «lavoratori richiesti» inserire la seguente: «, anche»

5.303

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «con priorità rispetto ai nuovi richiedenti,»

5.304

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo»

5.305

MAIORINO, CATALDI

Al comma 2, capoverso «4-quater», sopprimere le parole: «anche connesse ai flussi migratori irregolari»

5.2

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2022, adottato per il 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
 - b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.».
-

5.306

CATALDI, MAIORINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma: "2-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare

e delle foreste, e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1."

5.0.100/8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-bis, al comma 1 sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

5.0.100/10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-bis, al comma 1 sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

5.0.100/15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo le parole: "delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142." sono inserite le seguenti: "Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19 comma 4".

5.0.100/20

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-bis, sopprimere il comma 3.

5.0.100/22

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 3, capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «al presente articolo,» aggiungere le seguenti: «nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50% rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente».

5.0.100/23

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 3, dopo le parole: «di cui al presente articolo,» inserire le seguenti: «se vi acconsentono espressamente,»

5.0.100/24

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 3, dopo le parole: «al comma 1» sono inserite le seguenti: «ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTQ+».

5.0.100/47

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 4, capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «al presente articolo,» aggiungere le seguenti: «nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50% rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente».

5.0.100/51

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 4, capoverso «2-bis», primo periodo, sostituire le parole: «per il tempo strettamente necessario» con le seguenti: «per un periodo massimo di 10 giorni».

5.0.100/55

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 4, capoverso «2-bis», secondo periodo, dopo le parole: «il vestiario,» aggiungere le seguenti: «il supporto psicologico, l'orientamento al lavoro, la consulenza educativa, l'assistenza legale».

5.0.100/75

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 5.

5.0.100/77

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 5, le parole: «con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto,» sono soppresse.

5.0.100/84

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 1 sopprimere la lettera a).

5.0.100/86

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, alinea, dopo le parole : "anche i richiedenti protezione internazionale", sono inserite le seguenti: "nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+";»

5.0.100/90

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-ter, lettera b), sostituire le parole da: «, nonchè i richiedenti» fino a « per i rifugiati UNHCR)» con le seguenti:

«nonché i nuclei familiari con minori e i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).»;

5.0.100/93

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art.5-ter», al comma 1 lettera b) dopo le parole: «Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)» aggiungere le seguenti: «nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+».

5.0.100/94

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1 lettera b) dopo le parole: «Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UN-

HCR)» *aggiungere le seguenti*: «nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+».

5.0.100/99

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1 lettera c), capoverso «1-quater», sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

5.0.100/100

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1 lettera c), capoverso «1-quater», sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

5.0.100/103

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1, lettera c), capoverso «1-quater», apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire la parola: «decadono» con le seguenti: «possono decadere»;*

b) *dopo le parole: «secondo la valutazione» aggiungere le seguenti: «sempre espressamente motivata».*

5.0.100/104

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1, lettera c), capoverso «1-quater», sopprimere le parole: «obiettive e».

5.0.100/107

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 1 sopprimere la lettera d).

5.0.100/111

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2, le lettere a) e b) sono soppresse.

5.0.100/118

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 2, la lettera a) numero 2) sostituire le parole: «è abrogato» con le seguenti: «è sostituito dal seguente: "3. L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché degli stranieri vittime di trauma o tortura, nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+, è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39."».

5.0.100/121

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) numero 1) dopo le parole: «di accoglienza» aggiungere le seguenti: «e inclusione».

5.0.100/124

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere il numero 2).

5.0.100/129

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

5.0.100/131

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere il numero 3).

5.0.100/133

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere il numero 4).

5.0.100/135

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere il numero 5).

5.0.100/137

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2, sopprimere la lettera c).

5.0.100/139

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 4, infine aggiungere il seguente periodo: «le disposizioni previste dal presente comma si applicano anche ai cittadini siriani, palestinesi, indiani, venezuelani, eritrei, somali, nigeriani, libici, iracheni, pakistani, ghanesi, bengalesi».

5.0.100/140

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 4, infine aggiungere il seguente periodo: «le disposizioni previste dal presente comma si applicano anche ai cittadini siriani, palestinesi, indiani, venezuelani, eritrei, somali, nigeriani, libici».

5.0.100/147

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al capoverso "2", sostituire la parola: «adotta» con le seguenti: «può adottare, sempre con provvedimento motivato»;*
 - b) *sopprimere la lettera c).*
-

5.0.100/158

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso «2», sopprimere la lettera c).

5.0.100/159

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera c) sostituire le parole: «non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi» con le seguenti: «non superiore a un mese».

5.0.100/165

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1) lettera d) capoverso "2-bis" dopo le parole: «in modo individuale» inserire le seguenti: «ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+, ».

5.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera)

1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Per le finalità di cui al presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di cui al citato articolo 10-ter, il Ministero dell'interno è au-

torizzato ad avvalersi delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno, può avvalersi, per la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa Italiana, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Sono assicurate le prestazioni previste, per tale tipologia di struttura, dallo schema di capitolato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

3. All'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia."

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12."

5. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto, uno o più contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023. Per le attività istruttorie di natura tecnico-amministrativa e per le procedure di affidamento del servizio di cui al presente comma, il Ministero dell'interno può provvedere per il tramite dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 8.820.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 2.800.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a euro 6.020.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 5-ter.

(Modifiche al sistema di accoglienza)

1. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, le parole "anche i richiedenti protezione internazionale e," sono soppresse;

b) al comma 1-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).";

c) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-*bis*), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, che, salvo casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, fatto salvo il ricorrere di obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del Prefetto della provincia di provenienza del beneficiario."

d) al comma 2-*bis*, lettera a), dopo le parole: "i richiedenti protezione internazionale" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 1-*bis* e all'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: "Le funzioni di prima assistenza sono assicurate" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 9 e dall'articolo 1-*sexies*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata";

2) il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 9:

1) le parole: "di prima accoglienza", in rubrica e ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di accoglienza";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. "Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.";

3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

4) il comma 4-*bis* è abrogato;

5) al comma 4-*ter*, le parole: "del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-*bis*";

c) all'articolo 11, il comma 3 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

4. I cittadini afgani richiedenti protezione internazionale che, a seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan, fanno ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afgano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava, possono essere accolti anche nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, dalle ordinanze di protezione civile e dalle ulteriori disposizioni normative adottate in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5-quater.

(Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza)

1 All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza*";

b) al comma 1:

1) la lettera *e*) è soppressa;

2) conseguentemente, alla lettera *d*), il segno di interpunzione ";" è sostituito dal seguente ".";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compresi il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure:

a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;

b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;

c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12.";

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17 e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale.";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applica-

zione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti.";

f) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Il provvedimento di", sono aggiunte le seguenti : "riduzione o";

2) al secondo periodo, le parole: "di revoca" sono soppresse.».

5.0.1

NATURALE, MAIORINO, CATALDI, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Innalzamento quota massima di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per esigenze di lavoro stagionale per l'anno 2023)

1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di manodopera nel territorio dello Stato, di contrastare efficacemente il fenomeno del caporalato, di potenziare la produzione agroalimentare interna sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 100.000 unità per l'anno 2023.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2023, n. 21.».

Art. 6

6.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

6.300

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "in possesso di qualificate e comprovate professionalità" con le seguenti: "in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270"

6.301

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed esperienza".

6.302

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Il Prefetto informa il Presidente dell'ANAC.".

6.303

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Non può essere nominato commissario giudiziale o commissario straordinario chi, nei due anni anteriori alla nomina, ha prestato a qualunque titolo la sua attività professionale a favore dell'impresa."

6.304

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Possono costituire causa di sospensione dalle funzioni di commissario le seguenti situazioni:

a) notifica di informazione di garanzia o rinvio a giudizio per delitto non colposo;

b) avvio del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."

6.305

CATALDI, MAIORINO

Al comma 2, dopo le parole "e delle finanze" inserire le seguenti: ", previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,"

6.306

CATALDI, MAIORINO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da "tenendo conto" fino alla fine del periodo con le seguenti: "valutate la sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, la capienza del centro e la durata della gestione".

6.307

CATALDI, MAIORINO

Al comma 2, dopo le parole: "tenendo conto" inserire le seguenti: "della complessità dell'incarico,".

6.308

CATALDI, MAIORINO

Al comma 2, dopo le parole: "della capienza del centro" inserire le seguenti: ", della necessità e frequenza dei controlli esercitati".

6.309

CATALDI, MAIORINO

Al comma 2, sostituire le parole: "della durata della gestione" con le seguenti: "delle concrete difficoltà di gestione, nonché della durata della medesima".

6.310

CATALDI, MAIORINO

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché della qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti".

6.3

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

6.4

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «né essere soggetto a pignoramento».

6.5

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «né essere soggetto a pignoramento», inserire le seguenti: «ad accezione dei crediti privilegiati di cui all'articolo 2751- bis del Codice Civile».

6.6

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 4, sostituire le parole da: «il prefetto» fino a: «opera di diritto», con le seguenti: «opera di diritto la risoluzione del contratto per inadempimento».

ORDINI DEL GIORNO

G6.300

PIROVANO, ROMEO, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

esaminato l'A.S. 591, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che:

il provvedimento in esame punta a contrastare l'immigrazione irregolare, anche prevedendo disposizioni speciali per l'ingresso di migranti regolari che arrivano nel nostro Paese;

si ritiene particolarmente utile ed importante la ricognizione, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività già in essere e dei contributi pubblici, statali ed europei, vincolati a programmi per l'integrazione dei cittadini stranieri presenti regolarmente sul territorio nazionale;

è fondamentale che gli enti locali, a cui sono affidati i percorsi di integrazione rivolti ai migranti presenti regolarmente in Italia, ricevano informazioni dettagliate riguardo i programmi e i fondi dedicati e che, a loro volta, forniscano al Ministero dell'interno dati utili per un'analisi delle condizioni di vita e di integrazione dei cittadini stranieri;

impegna il Governo:

a fornire comunicazioni e aggiornamenti rivolti agli amministratori locali in merito a tutti i programmi e i fondi previsti a livello nazionale ed europeo, da un lato per coordinare le azioni in materia di integrazione nei vari ambiti, in particolar modo con riferimento ai programmi rivolti alle donne e ai minori, e dall'altro lato per scongiurare la dispersione di risorse fondamentali

per garantire l'attuazione delle politiche di integrazione dei cittadini stranieri presenti regolarmente sul nostro territorio.

G6.301

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premesso che:

l'articolo 6 reca misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti;

i cittadini stranieri entrati in modo irregolare sul territorio nazionale, vengono condotti in centri governativi localizzati nei pressi delle aree di sbarco o di principale ingresso nel Paese per la prima assistenza sanitaria, il foto-segnalamento e la pre-identificazione;

nei centri, dove il sovraffollamento, soprattutto nei mesi estivi, rende critiche le condizioni dei migranti, si pone in atto anche un primo scambio di informazioni sulle procedure per l'asilo;

per richiedere invece un permesso di soggiorno, o un rinnovo, la fila davanti alle questure inizia a formarsi a notte fonda, per sperare di entrare all'ufficio immigrazione la mattina seguente e spesso gli stessi sportelli legali gratuiti consigliano agli stranieri di recarsi a notte fonda perché durante l'orario di apertura, spesso limitato alla mattina, riescono ad accedere solo una decina di persone ogni giorno;

impegna il Governo:

a potenziare le strutture interne per l'accoglienza, l'assistenza e l'instradamento dei migranti, nonché le strutture e gli organici preposti alla concessione ed al rilascio dei permessi di soggiorno.

G6.302 (già em. 6.0.3)

OCCHIUTO, TERNULLO, LISEI, PIROVANO, BIANCOFIORE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto legge 10 marzo 2023, n.20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che:

l'articolo 19 del decreto legislativo 142/2015 prevede che tutti i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito del SAI - Sistema di accoglienza e integrazione, la cui capienza deve essere pertanto commisurata alle effettive presenze di minori stranieri sul territorio nazionale;

secondo i dati del Ministero del Lavoro relativi al mese di gennaio 2023, i MSNA - minori stranieri non accompagnati presenti sul nostro territorio risultano essere circa 20.000, a fronte di una capienza della rete SAI che conta 6.299 posti di accoglienza finanziati, dedicati ai MSNA in 214 progetti;

alla luce dei dati evidenziati si rende necessario e urgente l'ampliamento della capienza attuale della rete SAI, al fine di allineare la disponibilità di posti destinati ai MSNA alle esigenze dettate dal costante incremento del fenomeno e consentire, attraverso il coinvolgimento di nuovi Comuni nella rete, la distribuzione delle presenze sul territorio nazionale allentando in tal modo la pressione e il carico nelle aree che oggi registrano maggiori concentrazioni;

l'urgenza è data altresì dalla necessità di adempiere agli obblighi di legge relativi alla tutela e alla protezione dei minori presenti sul territorio nazionale, che impone allo Stato la prima accoglienza e la protezione, e al sistema territoriale dei comuni la presa in carico nell'ambito della rete SAI, la cui capienza deve essere commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati sul territorio nazionale, così come disposto dalla l. 47/2017;

allo stesso modo, risulta urgente garantire l'ampliamento della rete SAI per la presa in carico di persone disabili o con disagio mentale ovvero con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata;

ad oggi, infatti, i posti garantiti dal Sistema di accoglienza e integrazione sono 803 in 41 progetti, insufficienti a fare fronte a numeri e segnalazioni sempre crescenti e, di

conseguenza, a garantire posti per persone particolarmente vulnerabili, così come la normativa comunitaria e nazionale impone,

impegna il governo:

ad adottare misure volte a procedere, a fronte dei posti già finanziati nel Sistema SAI, ad un incremento della rete di 4000 posti per minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per disagio mentale e sanitario;

a incrementare il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, considerate le necessità di accoglienza e presa in carico di minori stranieri non accompagnati e persone portatrici di disagio mentale e sanitario.

EMENDAMENTI

6.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

1. In considerazione del fenomeno dei flussi migratori e delle particolari condizioni geografiche del territorio, nell'ambito del sistema di soccorso della Regione Siciliana, è attivata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, al fine di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza - urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e dei migranti.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), sentito il Ministero della salute, stipula un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana, il Comune di Lampedusa e Capitaneria di Porto Guardia Costiera finalizzato a garantire alla postazione medicalizzata di cui al comma 1, l'apporto di adeguate professionalità, la strumentazione tecnica necessaria, nonché i protocolli di presa in carico e assistenza della popolazione migrante.

3. L'attivazione della postazione di cui al comma 1 avviene nell'ambito del sistema sanitario regionale della Regione Siciliana con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Alle disposizioni di cui al comma 2 si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) a legislazione vigente.»

6.0.300

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, GASPARRI, LISEI, BIANCOFIORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, comma 1, al secondo periodo, le parole: ", la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio" sono soppresse.»

6.0.1

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di Accoglienza e Integrazione)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, alle parole «Dalle disposizioni del presente decreto» premettere le seguenti «Fatto salvo quanto disposto in fase di conversione in legge».

6.0.2

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 176.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.6

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ingressi legali e sicuri per richiesta di asilo)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

"Art. 4-quater.

(Ingressi per richiesta di asilo).

1. Il visto di ingresso per motivi umanitari, anche a validità territoriale limitata, è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, allorché si trovino nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, non appartenenti all'Unione europea, esclusi i casi di ricollocazione, o allo Spazio economico europeo o allo Spazio Schengen, e manifestino la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale o di protezione speciale.

2. Può ottenere il visto lo straniero o l'apolide indicato al comma 1, il quale abbia i seguenti requisiti:

1) il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero il riconoscimento della protezione speciale indicati nell'articolo 19, commi 1 e 1.1;

2) la verifica, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso e che non sia titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

3) non si trovi in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si predispone una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, a favore di persone indicate nei commi 1 e 2 attraverso la realizzazione di programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti a categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia. Le attività umanitarie e il numero dei visti possono essere ulteriormente incrementati tramite appositi protocolli di intesa, stipulati tra enti italiani e i Ministeri dell'interno e degli affari esteri, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati nel medesimo decreto. Il decreto deve altresì indicare le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla cui copertura possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti.

4. Al di fuori dei programmi umanitari di cui al comma 3 il visto di cui al comma 1 è altresì rilasciato a stranieri o apolidi che attestino la loro situazione individuale bisognosa di protezione internazionale o speciale sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR ovvero sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.

5. Il visto è rilasciato allo straniero o all'apolide che abbia i requisiti indicati nei commi 1 e 2 che abbia presentato, anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito dei programmi di ingresso ed accoglienza di cui al comma 3, un'apposita domanda di visto, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e inoltrata con modalità riservate e in via telematica alla rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda di visto può essere presentata anche da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia ed è esaminata dal personale diplomatico o consolare italiano con priorità e

con modalità che assicurino la massima riservatezza. La risposta alla domanda deve pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni. Il termine è di trenta giorni allorché la rappresentanza ritenga sussistano comprovati dubbi sulla documentazione prodotta nell'ipotesi indicata nel secondo periodo del comma 4 e abbia perciò inviato una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da istituirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, che deve essere reso alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali il visto deve essere rilasciato. Il rilascio avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio.

6. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto osservando criteri generali indicati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e con atto scritto e motivato comunicato all'interessato o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda. Alla comunicazione, tradotta, anche con appositi formulari, in lingua comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, deve essere allegata anche l'eventuale richiesta di parere inviata alla Commissione nazionale per il diritto di asilo e il successivo parere reso.

7. Il rilascio del visto è altresì comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza rilascia gratuitamente il visto e l'eventuale documento di viaggio.

8. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta; l'impugnazione è effettuata con ricorso da presentarsi al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale

per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari."».

6.0.7

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ingressi legali e sicuri per richiesta di asilo)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

"Art. 4-quater.

(Ingressi per richiesta di asilo).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si predispone una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso per motivi umanitari, anche a validità territoriale limitata, che lo Stato italiano intende rilasciare, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, a favore di persone che manifestano un timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o della protezione speciale di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, nell'ambito di programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, realizzati anche in attuazione di norme o di programmi internazionali o dell'Unione Europea. Priorità è data alle persone appartenenti a categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e ai coniugi o parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia. Le attività umanitarie e il numero di visti rilasciabili nell'ambito di tali programmi possono essere incremen-

tati tramite appositi protocolli di intesa, stipulati tra qualificati enti italiani e i Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati nel medesimo decreto. In ogni caso il decreto deve altresì indicare le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla cui copertura possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto è acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti.

2. Al di fuori dei programmi umanitari di cui al comma 1 il visto di ingresso per motivi umanitari è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, il quale manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale, allorché si trovi nella seguente situazione:

1) si trova nel territorio di uno Stato, anche diverso dallo Stato di appartenenza, non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o allo Spazio Schengen;

2) manifesta un timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR ovvero sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore iscritti nel registro indicato nell'articolo 42, i quali si fanno anche carico di concorrere alle spese del viaggio e di sistemazione in Italia;

3) non ha in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso;

4) non è titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

5) non si trova in una situazione di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

6) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale.

3. La domanda di visto può essere inoltrata alla rappresentanza italiana competente per il luogo in cui lo straniero o l'apolide si trova, con modalità telematiche semplificate e riservate, anche nella lingua dello straniero o

dell'apolide, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione, può essere presentata anche da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia, ed è esaminata dal personale diplomatico o consolare italiano con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza,. La risposta alla domanda è data osservando criteri generali indicati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e deve pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni. Il rilascio avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio. Il rilascio del visto e dell'eventuale documento di viaggio è gratuito.

4. L'eventuale rigetto della domanda di visto deve essere motivato e indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto. L'impugnazione è effettuata con ricorso da presentarsi al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare. Il giudice si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, e il suo difensore. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 o 2 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio, ove necessari."».

Art. 7

7.1

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, CAMUSSO, ZAMPA

Sopprimere l'articolo.

7.2

MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere l'articolo.

7.3

GELMINI, SCALFAROTTO, PAITA

Sopprimere l'articolo.

7.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

7.5

CATALDI, MAIORINO, DE ROSA, BEVILACQUA, NATURALE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Protezione sanitaria speciale)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 2, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente: "*d-bis*) degli stranieri che versano in condizioni psicofisiche derivanti da patologie gravi o a rischio di aggravamento se non trattate adeguatamente, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante anche se potenziale pregiudizio alla salute degli stessi. In tali ipotesi, il questore rilascia d'ufficio un permesso di soggiorno per cure mediche, per un tempo pari a quello attestato dalla certificazione sanitaria, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro";

b) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Lo straniero che intenda ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore da questi scelto ottengono uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno per protezione sanitaria. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione di una struttura sanitaria di qualsiasi paese che indichi la problematica, il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento. Tali informazioni sono trasmesse ad una struttura sanitaria pubblica italiana prescelta che confermerà, anche con rettifiche o richieste di integrazione, tali informazioni. In caso di esito positivo, è necessario attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. In caso di patologia grave o soggetta ad aggravamento, per lo straniero in situazione di indigenza si prescinde dal deposito e dalla disponibilità di vitto ed alloggio, richiedendo il pagamento, attraverso accordi bilaterali, da stipularsi antecedentemente con lo stato di provenienza dello straniero. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse".».

7.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 1.

7.300

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Sopprimere il comma 1

7.301

GASPARRI, PIROVANO, LISEI, BIANCOFIORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1-*bis*, le lettere a), b) e h-*bis*) sono soppresse;

b) all'articolo 18-*bis*, al comma 1, dopo le parole «per taluno dei delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «558-*bis*,»;

c) all'articolo 19:

1) al comma 1.1:

1.1) al primo periodo, le parole: «*o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6*» sono soppresse;

1.2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

2) al comma 1.2:

2.1) al primo periodo, dopo le parole «*la Commissione territoriale trasmette*», sono inserite le seguenti: «*, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,*»;

2.2) il secondo periodo è soppresso.";

3) al comma 2, lettera d-*bis*):

3.1) le parole: «*gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie*» sono sostituite dalle seguenti: «*condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine*»;

3.2) le parole: «*e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*» sono soppresse;"

d) all'articolo 20-*bis*:

1) al comma 1, la parola: «*grave*» è sostituita dalle seguenti: «*contingente ed eccezionale*»;

2) al comma 2:

2.1) dopo la parola: «*rinnovabile*» sono inserite le seguenti: «*per un periodo ulteriore di sei mesi*»;

2.2) la parola: «*grave*» è sostituita dalla seguente: «*eccezionale*»;

2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*»;"

dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Protezione speciale, cure mediche, calamità naturali e vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio».

7.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con il seguente:* «1. All'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, dopo il secondo periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I., sono aggiunte le seguenti parole: "o qualora sussistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione della sua vita privata e familiare"»;

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:* «2. Per le istanze presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per le quali il richiedente abbia ricevuto un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza e/o un invito alla presentazione della stessa da parte della competente Questura, nonché per le istanze conseguenti a provvedimento di riconoscimento della Commissione Territoriale, continua ad applicarsi la disciplina previgente»;

c) *sopprimere il comma 3.*

7.302

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, dopo le parole "quarto periodo" inserire la seguente: "non".

7.8

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La valutazione degli obblighi costituzionali e internazionali che impediscono il rimpatrio dello straniero comporta anzitutto la verifica della sussistenza dei presupposti per godere del diritto di asilo e del divieto di estradizione per reati politici garantiti dall'articolo 10, commi 3 e 4, della Costituzione e di rischi concreti e attuali che l'eventuale rimpatrio comporti una lesione, sproporzionata rispetto ai motivi dell'eventuale rifiuto, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, valutati sulla base dell'intensità, della durata e della stabilità dei legami sociali e familiari in Italia, delle sue condizioni di vita e di salute, della sua età, della conoscenza della lingua italiana e del suo

inserimento nella società italiana nel rispetto della Costituzione e delle leggi penali nonché della natura dei suoi eventuali legami con il Paese di origine.»

7.9

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le istanze presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per le quali il richiedente abbia ricevuto un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza o un invito alla presentazione della stessa da parte della competente Questura, nonché per le istanze conseguenti a provvedimento di riconoscimento della Commissione Territoriale, continua ad applicarsi la disciplina previgente».

7.303

MAIORINO, CATALDI

Al comma 2, sostituire le parole: "fino alla data", con le seguenti: "fino ai dodici mesi successivi alla data".

7.10

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Sopprimere il comma 3.

7.11

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

Al comma 3, sopprimere le parole: «per una sola volta e».

7.12

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 3, sostituire le parole: «per una sola volta», con le seguenti: «per tre volte».

7.14

MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 3, sostituire la parola: «annuale», con la seguente: «triennale».

7.304

ZAMPA, MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Al comma 3, sostituire la parola "annuale" con la seguente "triennale".

7.13

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 3, sostituire la parola: «annuale», con la seguente: «biennale».

7.305

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: " Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro."

7.306

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 3, secondo periodo sopprimere le parole: "se ne ricorrono i requisiti di legge".

7.307

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 3, secondo periodo sopprimere le parole "se ne ricorrono i requisiti di legge".

7.308

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Resta fermo l'obbligo di divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea."

7.309

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Resta fermo l'obbligo di divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine

7.310

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, è accolto con priorità nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 7-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»".

7.311

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo le parole "delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142." sono inserite le seguenti: "Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19, comma 4".

7.312

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente comma: "3-bis. Il Governo informa le competenti commissioni parlamentari entro il 31 dicembre di ogni anno, in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

ORDINI DEL GIORNO

G7.300

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

esaminato l'A.S. 591, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che:

l'articolo 35-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di controversie sul riconoscimento della protezione internazionale dispone che la proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 del medesimo articolo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile, per la seconda volta, la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-*bis*;

sarebbe auspicabile intervenire con una modifica al succitato comma 5 aggiungendo in fine la previsione di rigetto della domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettera c).";

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire con gli opportuni strumenti, per chiarire che, anche in caso di ricorso o istanza cautelare, viene rigettata la domanda presentata dal richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura.

G7.301

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

esaminato l'A.S. 591, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di in-

gresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premessi che:

in materia di domande di protezione internazionale, è importante accelerare le procedure per identificare tempestivamente i cittadini stranieri che possiedono i requisiti per accedere alla protezione internazionale nel nostro Paese;

sarebbe utile a tale scopo che potesse essere fatta richiesta di protezione internazionale anche presso i consolati e le ambasciate italiane all'estero per evitare l'arrivo irregolare degli aventi diritto allo status di rifugiato;

sarebbe importante anche prevedere che per accertare i requisiti sullo status di rifugiato, il ministero dell'interno si avvallesse delle strutture delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato di origine o di transito dello straniero;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mettere in atto le misure idonee affinché la richiesta di protezione internazionale possa essere presentata anche presso i consolati e le ambasciate italiane all'estero e che le strutture delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato di origine o di transito dello straniero possano accertare i requisiti sullo status di rifugiato.

G7.302

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2023, n. 20, recante Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premessi che,

le persone con esigenze specifiche non dovrebbero in linea di principio essere trattenute, e le condizioni ed esigenze particolari di alcune categorie di richiedenti asilo devono comunque essere prese in considerazione (vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI);

non appare prevista alcuna esclusione esplicita dalla procedura in frontiera delle persone vulnerabili o con esigenze specifiche, inclusi minori non accompagnati. Diversamente da quanto previsto dalla Direttiva 2013/32/UE che esplicita che tali richiedenti dovrebbero essere esonerati da tali procedure, qualora non possano godere del sostegno adeguato alla loro condizione;

L'attuale prassi di assegnazione di porti di sbarco sempre più lontani dai luoghi degli incidenti costringe le imbarcazioni con i naufraghi a bordo, fra cui persone in grave stato di vulnerabilità, ad estenuanti e superflui viaggi in mare, fino ad arrivare a situazioni paradossali come quella in cui i minori non accompagnati salvati in mare dalla GEO Barents hanno dovuto prima affrontare molte ore di navigazione per sbarcare al porto di La Spezia, per poi essere trasferiti nuovamente a sud, a Foggia. Bambine, bambini e adolescenti devono ricevere al più presto, come le altre persone che vengono salvate, l'assistenza umanitaria di cui hanno bisogno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere esplicitamente dalle procedure in frontiera i minori e le persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 142/2015, in linea con il Considerando n. 30 della Direttiva 2013/32/UE e considerare che ai minori non accompagnati richiedenti asilo sia comunque garantita la permanenza nei progetti di accoglienza SPRAR anche dopo il compimento della maggiore età e sino alla definizione della domanda nonché, in caso di riconoscimento della protezione internazionale, sino al termine del periodo di sostegno all'integrazione.

G7.303

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premesso che:

l'articolo 7 del decreto in esame rivede la disciplina della protezione speciale, prevedendo l'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, concernente la specifica disciplina del divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare;

l'articolo 8 introduce nuove disposizioni penali al fine di contrastare l'immigrazione irregolare;

valutate le risultanze del ciclo di audizioni tenutosi presso la 1° Commissione in cui sono emerse evidenti criticità relativamente all'incertezza interpretativa derivante dalle modifiche apportate che rischiano di inficiare il diritto di asilo costituzionalmente garantito da un lato e, dall'altro, l'effettiva

perseguibilità del reato introdotto dal nuovo articolo 12-*bis* del Testo Unico dell'immigrazione;

impegna il Governo:

a riferire periodicamente nelle competenti sedi parlamentari circa gli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto in esame.

G7.304

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2023, n. 20, recante Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che:

le disposizioni contenute in particolare nell'articolo 7, lungi dal produrre un'incidenza concreta sulle cause delle stragi in mare o limitare le partenze, appaiono dirette a colpire i diritti e gli spazi di protezione delle persone che arrivano nel nostro Paese così come di quelle che vivono già in Italia;

nel 2022 le richieste di asilo per protezione speciale hanno registrato un aumento del 5% rispetto all'anno precedente: in Italia, infatti, su un totale di 52.625 domande esaminate, sono state 10.865 i beneficiari di protezione speciale (21%), 6.161 coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato (12%), 6.770 la protezione sussidiaria (13%) e 27.385 i dinieghi (53%);

le modifiche normative introdotte a partire da 2018 hanno profondamente modificato la disciplina nazionale in tema di asilo. Il sistema, originariamente, prevedeva tre forme di tutela per gli stranieri che arrivavano in Italia in fuga da persecuzioni, da guerre, da carestie o altri cataclismi climatici: lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. Queste tre forme di tutela erano state consolidate nel nostro ordinamento da norme di legge internazionali ed interne e convalidate dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte che le aveva definite come piena attuazione del diritto costituzionale di asilo;

alle modifiche normative intercorse con la legge n.132/2018 che aveva eliminato la protezione umanitaria sostituendola con una più ridotta protezione speciale e con i permessi di soggiorno per cure mediche, per calamità e alto valore civile, ha posto in una certa misura un limite il decreto legge n. 130/2020 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 173 il quale, raccogliendo alcune osservazioni formulate in precedenza dal Presidente della Repubblica, ha esteso significativamente la protezione speciale per quei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato una vio-

lazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e di protezione della salute, ciò nel rispetto "degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'articolo 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia";

in contrasto con siffatti principi il decreto legge in via di conversione prevede una forte limitazione in materia di protezione speciale in particolare nella parte che riguarda la salvaguardia della vita privata e familiare: la disposizione contenuta nell'articolo 7 ridimensiona significativamente l'ampiezza di tale protezione e ha suscitato forti dubbi di costituzionalità;

nel nostro ordinamento, infatti, il diritto di asilo viene sancito "direttamente" dalla Costituzione, laddove all'articolo 10 riconosce a "lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, il diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge";

la nozione adottata dal Costituente è di fatto più ampia di quella contenuta nella Convenzione di Ginevra: il presupposto richiamato va indiscutibilmente oltre rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria e fa riferimento al mancato godimento delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione, il ventaglio delle libertà alle quali si allude è indubbiamente ampio e comprende non solo quelle disciplinate nel titolo V, ma anche quelle contemplate nei titoli precedenti, principi fondamentali, rapporti civili, etico sociali ed anche economici;

la citata previsione copre la protezione umanitaria ed in seguito la più ampia protezione speciale presente nel nostro Paese e comprende tutta una serie di situazioni (lavoro, salute, famiglia, ambiente) che aggiungono nuove forme di libertà a quelle tradizionali;

la disposizione contenuta nell'art. 7 del decreto in via di conversione abroga il terzo e il quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1., del decreto legislativo n. 286 del 1998 (il Testo Unico sull'Immigrazione), che consentiva il riconoscimento della protezione speciale nei confronti di coloro i quali sussiste il fondato motivo di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare;

si tratta inoltre di un diritto tutelato dall'articolo 29 della Costituzione, dall'articolo 8 della CEDU e dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali UE, alle quali la legge ordinaria non può derogare: tale disposizione confligge quindi con norme democratiche che tutelano diritti fondamentali,

considerato che:

non si possono trascurare le enormi criticità di diritto transitorio che derivano dalle nuove disposizioni che riguardano solo le nuove domande, mentre alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, andrà comunque applicata la normativa previgente (articolo 7 comma 2);

a tal proposito, occorre rilevare che già ad oggi alcune questure non stiano provvedendo ad analizzare le istanze di protezione speciale, e che per quanto concerne, invece, i permessi già rilasciati e tuttora in corso di validità, il decreto consente il rinnovo per un'unica volta e di durata annuale, fatta salva - qualora vi siano i presupposti di legge - la possibilità di convertirlo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

sebbene la norma non stabilisca una vera e propria abolizione della protezione speciale in senso stretto, di fatto impedisce ad una larga parte di persone di accedervi: una larga maggioranza dei titolari di questa forma di protezione, infatti, la otteneva proprio in virtù dei presupposti contenuti nelle disposizioni abrogate. Così facendo si colpirà in modo significativo quella parte di popolazione straniera che si era già integrata nel nostro Paese, si tratta inoltre di una disposizione che avrà un forte impatto sull'irregolarità e che alimenterà la criminalità organizzata e costringerà tali persone a piegarsi al lavoro nero e allo sfruttamento lavorativo,

impegna il Governo:

a reintrodurre nel primo provvedimento utile una disciplina completa ed esaustiva in adempimento dei principi costituzionali e internazionali sopra richiamati in materia di protezione speciale, con la previsione di idonei strumenti posti a garanzia di una piena tutela per tutti quanti necessitano di protezione e a predisporre un sistema coordinato di misure a tutela del diritto di asilo che rispetti i precetti della Costituzione.

EMENDAMENTI

7.0.100/2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7-bis, al comma 1 sopprimere la lettera a).

7.0.100/7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 sopprimere la lettera b).

7.0.100/8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera b) sopprimere il numero 1).

7.0.100/11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera b), numero 1) sopprimere il punto 1.2).

7.0.100/31

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera b) sopprimere il numero 2).

7.0.100/48

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera c) numero 1) sopprimere le seguenti parole: «che rendono significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale».

7.0.100/57

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera c) sopprimere il numero 2).

7.0.100/62

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera c) al numero 2) sopprimere le parole da: «e che il ritardo» alla fine del periodo.

7.0.100/65

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera c) al numero 2) sopprimere le parole da: «, su cui grava l'onere di allegazione specifica».

7.0.100/70

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 sopprimere la lettera d)

7.0.100/73

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 1).

7.0.100/74

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera d) il numero 1 è sostituito dal seguente:

«1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);

c) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e);

d) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b).»

7.0.100/77

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 2.

7.0.100/84

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.0.100/86

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, alla lettera e), capoverso "Art. 35-ter", apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sostituire le parole "quattordici" con "trenta";*
 - b) *al comma 1, sopprimere il secondo periodo;*
 - c) *al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: "o, ove possibile" con la seguente: "e";*
 - d) *al comma 4, al secondo capoverso eliminare le parole "anche non".*
-

7.0.100/115

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", sopprimere il comma 2.

7.0.100/116

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, sopprimere la lettera a).

7.0.100/117

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, alla lettera a) sopprimere il numero 1)

7.0.100/118

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, lettera a) al numero 1) sopprimere il numero 1.1.

7.0.100/119

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, lettera a) al numero 1) sopprimere il numero 1.2.

7.0.100/121

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, alla lettera a) sopprimere il numero 2)

7.0.100/124

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.0.100/126

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, lettera b) sopprimere il capoverso "Articolo 6-bis".

7.0.100/146

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, lettera b) capoverso "Articolo 6-ter", sopprimere il comma 2).

7.0.100/159

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-ter» al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.0.100/160

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-ter» al comma 1, sopprimere la lettera b)

7.0.100/162

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter", al comma 1, sopprimere le lettere c), d) e e).

7.0.100/163

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter", al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.0.100/164

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter", al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.0.100/168

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-quater", al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.0.100/170

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-quater", al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.0.100 (testo corretto)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1-*bis*, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero dell'area dei funzionari o delle elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell'amministrazione medesima successivamente all'ingresso in ruolo";

b) all'articolo 28-*bis*:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera *b*), l'ultimo periodo è soppresso;

1.2) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente: "*b-bis*) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*.";

1.3) alla lettera *c*), dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2-*bis*" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto alla lettera *b*)-*bis*)";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nei casi di cui alle lettere *b*) e *b-bis*) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito e la commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda.";

c) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendono significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente allegghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale.";

2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *a*), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi adottati a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico.";

d) all'articolo 35-*bis*:

1) al comma 3, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: "*d*) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere *b*), *b-bis*), *c*) ed *e*)";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-*bis*.".

e) dopo l'articolo 35-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 35-*ter*.

(Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera)

1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento e si applica l'articolo 35-*bis*, comma 3. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.

2. Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno presso la commissione territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Nello stesso termine, la commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza il giudice in composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile.

3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto.

4. Quando l'istanza di sospensione è accolta il ricorrente è ammesso nel territorio nazionale e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso è rigettato, con decreto anche non definitivo.

5. Alla scadenza del termine di cui comma 2, ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili."

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6,

1) al comma 2:

1.1) all'alinea, dopo le parole: "n. 286" sono inserite le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili,";

1.2) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: "*d*) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale

che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis*, lettere *a*), *c*), *d*), ed *e*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.";

2) al comma 3-*bis*, dopo le parole "per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza" sono inserite le seguenti "anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati.";

b) dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

"Art. 6-*bis*.

*(Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)*

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-*bis* e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere *b*) e *b-bis*), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-*bis*, comma 4, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile di quattro settimane.

4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo stret-

tamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.

Art. 6-ter.

(Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino)

1. In attesa del trasferimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, lo straniero può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove sussista un notevole rischio di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui al medesimo articolo 14, comma 1-bis. La valutazione sul notevole rischio di fuga è effettuata caso per caso.

2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze:

- a) mancanza di un documento di viaggio;
- b) mancanza di un indirizzo affidabile;
- c) inadempimento dell'obbligo di presentarsi alle autorità competenti;
- d) mancanza di risorse finanziarie;
- e) quando il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo complessivo di sei settimane. In presenza di gravi difficoltà relative all'esecuzione del trasferimento il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il trattenimento per ulteriori trenta giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5."

Art. 7-ter.

(Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La commissione, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, ac-

quisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";

b) all'articolo 32, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La decisione di cui al comma 1, lettere *b*), *b-bis*) e *b-ter*), e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-*bis*, comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 32, comma 3.2 e 3-*bis* o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13, e il questore procede ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4. Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformità al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1.";

c) all'articolo 33, comma 3, le parole: "all'articolo 32, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 27, comma 2-*bis*, e all'articolo 32, commi 3 e 4.";

d) all'articolo 35, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Avverso i provvedimenti della commissione territoriale di cui all'articolo 32 e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata esclusivamente riconosciuta la protezione sussidiaria o la protezione speciale o nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1";

e) all'articolo 35-*bis*, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La commissione che adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile la videoregistrazione al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, nonché l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Nel medesimo termine la commissione

mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.".

Art. 7-quater.

(Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente:

"5-*bis*.1. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del presente testo unico nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6.";

b) all'articolo 14, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6."».

7.0.200

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 20 gennaio 2008, n. 25)

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali il ricorso di cui all'articolo 35-*bis* è stato depositato entro il 31 dicembre 2021 il difensore, munito di procura speciale contenente i poteri di cui al comma 2 può, fino al momento in cui il giudice ha rimesso la deci-

sione al collegio, depositare istanza di esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata della domanda di protezione internazionale.

2. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 il difensore deve essere munito di procura speciale contenente il potere di chiedere al giudice l'esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata l'esame della domanda di protezione internazionale.

3. L'istanza di cui al comma 1, a pena di inammissibilità, è motivata e corredata di tutta la documentazione ritenuta idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale, ed è immediatamente comunicata a cura della cancelleria alla Commissione territoriale e al Pubblico Ministero che entro quindici giorni dalla comunicazione hanno facoltà di depositare sintetiche controdeduzioni.

4. L'istanza priva della documentazione di cui al comma 3 è dichiarata inammissibile dal giudice designato, con ordinanza non impugnabile.

5. Il giudice designato, in composizione monocratica, alla scadenza del termine di cui al comma 3, se non provvede ai sensi del comma 4, esamina in via preliminare la domanda di protezione speciale. Quando ne ricorrono i presupposti la accoglie allo stato degli atti con decreto non reclamabile e dichiara l'estinzione delle domande proposte in via subordinata, provvedendo sulle spese.

6. Il giudice designato, quando non ricorrono i presupposti per procedere ai sensi del comma 5, rimette la decisione al collegio.

7. Quando la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con il provvedimento adottato ai sensi del comma 5, il giudice procede alla liquidazione in conformità all'articolo 82 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

8. Contro il decreto adottato ai sensi del comma 5 può essere proposto ricorso in cassazione e si applica l'articolo 35-*bis*, comma 13, quinto e sesto periodo.

9. L'esame dell'istanza presentata ai sensi del presente articolo è trattata, compatibilmente con l'organizzazione della sezione specializzata, in via prioritaria.

10. Il presente articolo si applica ai procedimenti di cui agli articoli 35 e 35-*bis* del decreto legislativo n. 25/2008 pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 2021.»

7.0.1

MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Permesso di soggiorno per le vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio)

1. Al comma 1 dell'articolo 18-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "per taluno dei delitti previsti dagli articoli" è inserita la seguente: "558-*bis*,"».

7.0.300

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Condizioni di accoglienza per le donne vittime di violenza)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, all'articolo 9, comma 4-*bis*, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le donne vittime di violenza sono accolte in via prioritaria presso la rete dei centri di accoglienza antiviolenza nazionale e sono assistite da personale specializzato nell'accoglienza e nell'assistenza di donne vittime di violenza".

7.0.301

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Permesso di soggiorno per le vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)

1. Al comma 1 dell'articolo 18-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "per taluno dei delitti previsti dagli articoli" è inserita la seguente: «583-*quinques*,».

7.0.302

OCCHIUTO, LISEI, PIROVANO, BORGHESE, BIANCOFIORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. In caso di arrivi consistenti e ravvicinati nel territorio nazionale di richiedenti protezione internazionale, al fine di assicurare il rispetto dei termini delle procedure d'esame di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le funzioni di cui al comma 1-*bis* possono essere svolte da personale a qualsiasi titolo in servizio presso le commissioni territoriali, in possesso dei requisiti per l'accesso all'area dei funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale."».

7.0.303

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Potenziamento del Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, lo stesso è incrementato di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. A tal fine il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

7.0.304

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga dei termini nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, numero 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, e già finanziati, con decreti del Ministro dell'interno del 23 agosto 2022 e 26 settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1 gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 66 milioni di euro per l'intero anno 2023.»

7.0.305

ZAMPA, MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» aggiungere le seguenti parole: «da emanarsi entro il 31 maggio 2023»;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le strutture di prima accoglienza sono attivate» sono aggiunte le parole: «nel numero di almeno una per regione».

7.0.306

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ZAMPA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» aggiungere le seguenti parole: «da emanarsi entro il 30 giugno 2023»;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le strutture di prima accoglienza sono attivate» sono aggiunte le parole: «nel numero di almeno una per regione».

7.0.307

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Relazione informativa alle Camere)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge il Ministero dell'Interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero complessivo delle operazioni di soccorso e sbarco condotte nelle acque territoriali e nella zona di ricerca e salvataggio di cui alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo fatta ad Amburgo il 27 aprile 1979 e resa esecutiva con legge 3 aprile 1989, n. 147, con riferimento all'ultimo anno solare. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.».

7.0.308

GIORGIS, MELONI, VALENTE, PARRINI, ZAMPA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Relazione informativa alle Camere)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge il Ministero dell'Interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero di permessi di soggiorno per protezione speciale non ammessi a seguito delle disposizioni di cui al presente decreto. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.».

7.0.309

ZAMPA, PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Relazione informativa alle Camere)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero dell'Interno trasmette alle Camere una relazione informativa sulle espulsioni e respingimenti effettuati a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1. Analoga informativa è resa entro.».

7.0.310

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Relazione informativa alle Camere)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero dell'Interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero di permessi di soggiorno per protezione speciale non ammessi a seguito delle disposizioni di cui al presente decreto.».

7.0.311

ZAMPA, MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Relazione informativa alle Camere)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge il Ministero dell'Interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero espulsioni e respingimenti effettuati a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.».

Art. 8

8.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

8.300

MAIORINO

Sopprimere l'articolo.

8.2

LOPREIATO, SCARPINATO, MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, BILOTTI, NATURALE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni";

2) *il comma 2 è sostituito dal seguente*: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.";

3) *al comma 3 le parole*: "da cinque a quindici anni" *sono sostituite dalle seguenti*: "da sei a sedici anni"».

8.301

MAIORINO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 le parole*: "da uno a cinque anni" *sono sostituite dalle seguenti*: "da due a sei anni";

2) *il comma 2 è sostituito dal seguente*: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.";

3) *al comma 3 le parole*: "da cinque a quindici anni" *sono sostituite dalle seguenti*: "da sei a sedici anni"».

8.302

MAIORINO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno"».

8.3

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, DELRIO, VERDUCCI, DE CRISTOFARO, GELMINI, ZAMPA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente*: «a-bis) All'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fermo restando quanto

previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.»;

b) al comma 1, lettera b), capoverso 12-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.».

8.4

SCALFAROTTO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 12-bis», sopprimere le parole: «promuove, dirige,», le parole: «o effettua» e le parole: «ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,».

8.303

TUBETTI, LISEI, PIROVANO, GASPARRI, BIANCOFIORE

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 12-bis» comma 1 dopo le parole: "chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o", inserire le seguenti: "in qualunque modo".

8.8

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, DELRIO, VERDUCCI,
ZAMPA

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, sostituire le parole: «o sottoponendole» con le seguenti: «e sottoponendole».

8.304

MAIORINO

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.12", comma 1, sostituire le parole: «o sottoponendole a trattamento» con le seguenti: «e sottoponendole a trattamento».

8.305

CATALDI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.12" apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1 sostituire le parole «da venti a trenta anni» con le seguenti: «da quindici a ventiquattro anni»;*

b) *Al comma 2 sostituire le parole: «da quindici a ventiquattro» con le seguenti: «da dieci a diciotto» e le parole: «dieci a venti» con le seguenti: «otto a quindici».*

8.306

MAIORINO

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.12", comma 1, sostituire le parole: «da venti a trenta anni» con le seguenti: «da quindici a trenta anni».

8.9

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, DELRIO, VERDUCCI,
ZAMPA

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.».

8.307

MAIORINO

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.12", comma 2, sostituire le parole: «da quindici a ventiquattro» con le seguenti: «da dieci a diciotto».

8.308

MAIORINO

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.12", comma 2, sostituire le parole: «da dieci a venti» con le seguenti: «da otto a venti».

8.309

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente comma: "4-bis. Il Governo trasmette alle camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

ORDINE DEL GIORNO

G8.300

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premesso che:

l'articolo 8 reca nuove disposizioni penali per la prevenzione e il contrasto all'immigrazione irregolare;

l'Unione Europea, e in particolare il Consiglio Europeo, ha più volte ribadito, da ultimo nelle conclusioni del Consiglio straordinario del 23 febbraio 2023, la volontà di rafforzare l'azione verso la prevenzione delle partenze irregolari e la perdita di vite umane, la riduzione della pressione sulle frontiere dell'UE e sulle capacità di accoglienza e la lotta contro i trafficanti e la tratta di essere umani;

già nelle conclusioni dei Consigli Europei, tenutesi nell'ottobre 2018 e del dicembre dello stesso anno, nonché nei successivi vertici europei di giugno, ottobre e dicembre 2021, i capi di stato e di governo europei avevano evidenziato la necessità di rafforzare il contrasto alle reti di trafficanti di persone, intensificando la collaborazione con i paesi terzi in materia di indagine, arresto e perseguimento di soggetti dediti al traffico e alla tratta, nonché sostenere e incentivare i piani di azione con i paesi di origine e di transito dei migranti;

la lotta al traffico di essere umani deve necessariamente unirsi a un'azione europea più coordinata nella gestione delle frontiere marittime e dei salvataggi in mare, con un'implementazione dei canali di ingresso regolari;

impegna il Governo:

con riguardo alle operazioni di salvataggio in mare, sia in condizioni di particolare emergenza che in condizioni ordinarie, in particolare per quel che riguarda il soccorso a imbarcazioni di migranti, a lavorare per un cambio di prospettiva che miri a considerare frontiere europee le frontiere marittime, in modo da assicurare una gestione più stabile e più solidale tra Stati Membri di coloro che arrivano nel territorio dell'Unione Europea dopo essere stati salvati in mare;

a farsi promotore di un rafforzamento della cooperazione dell'UE con le Nazioni Unite, in particolare con l'UNHCR e con l'OIM, per incentivare

corridoi umanitari sicuri per l'arrivo in territorio europeo al fine di garantire l'assistenza umanitaria necessaria e il rispetto dei diritti umani dei migranti.

EMENDAMENTI

8.0.1

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, CATALDI, MAIORINO, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abolizione dei reati di ingresso e soggiorno illegali)

1. L'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.

2. In considerazione dell'abrogazione prevista dal comma 1, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) al comma 3-*septies*, le parole: "all'articolo 10-*bis* o" sono soppresse;

2) al comma 5, il quarto periodo è soppresso;

b) all'articolo 14-*ter*, comma 3, il quarto periodo è soppresso;

c) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: "ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*" sono soppresse;

2) al comma 1-*bis*, le parole: "all'articolo 10-*bis* o" sono soppresse.

3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non hanno il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili le norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.».

Art. 9

9.300

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Sopprimere il comma 1.

9.1

MELONI, PARRINI, GIORGIS, VALENTE, CATALDI, ZAMPA

Sopprimere il comma 2.

9.2

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Sopprimere il comma 3.

9.3

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere il comma 3.

9.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 3.

9.301

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Sopprimere il comma 3.

9.302

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Al comma 2, dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, la parola "quindici" è sostituita dalla seguente: "venti."

9.5

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alla lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nel caso di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno l'espulsione può essere disposta soltanto dopo che siano trascorsi quindici giorni dall'effettiva consegna all'interessato del provvedimento di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza dello Stato, allorché lo straniero non abbia presentato istanza di accesso ad un programma di rimpatrio volontario e assistito o l'istanza sia stata respinta o non abbia i requisiti per soggiornare nel territorio dello Stato ad altro titolo ed entro tale termine non siano presentati ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento e contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione o il giudice abbia rigettato l'istanza cautelare o il ricorso."».

9.0.300

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, GASPARRI, LISEI, BIANCOFIORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale)

1. All'articolo 14, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "all'articolo 10-ter" sono inserite le seguenti: "o in uno dei centri di accoglienza di cui agli art. 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ovvero in una delle strutture di cui all'art. 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39".»

9.0.301

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, GASPARRI, LISEI, BIANCOFIORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario.";

b) all'articolo 15, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"2-ter. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario."».

Art. 10

10.1

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, CAMUSSO, ZAMPA

Sopprimere l'articolo.

10.2

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, SIRONI, NATURALE

Sopprimere l'articolo.

10.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

10.300

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, GASPARRI, LISEI, BIANCOFIORE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 14, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo la parola «trenta» e' sostituita dalla seguente: «novanta» e sono soppresse le seguenti parole: «qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri»;

b) al sesto periodo la parola «trenta» e' sostituita dalla seguente: «quarantacinque » e sono soppresse le seguenti parole: « qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri».»

10.301

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, capoverso "3-bis", sopprimere il primo periodo.

10.302

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere il primo periodo.

10.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le parole da: «La realizzazione» a: «Unione Europea».

10.303

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, capoverso "3-bis", primo periodo, dopo le parole "è effettuata" inserire le seguenti "nel rispetto di adeguati standard igienico-sanitari e abitativi".

10.304

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "termine dello stato di emergenza".

10.305

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, capoverso "3-bis", al primo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

10.306

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

10.307

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, capoverso 3-bis, sopprimere le parole: "anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,".

10.308

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

Al comma 1, capoverso "3-bis", al primo periodo, sostituire le parole "anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea." con le seguenti "nel rispetto della normativa vigente in materia, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea."

10.309

ZAMPA, VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI

Al comma 1, capoverso "3-bis", al primo periodo, sostituire le parole "anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto" con le seguenti "nel rispetto".

10.5

DI GIROLAMO, CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, SIRONI, NATURALE

Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «n. 159,» inserire le seguenti: «i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di tutela della salute, dell'ambiente, della sicurezza,».

10.6

SIRONI, MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea,» aggiungere le seguenti: «e delle norme in materia ambientale di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quelle del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

10.310

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, capoverso "3-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "I centri di cui al presente comma garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona."

10.311

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, capoverso "3-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Agli stranieri presenti nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla

salute. A tal fine, nei punti di crisi di cui al comma 1 e nelle strutture di cui al primo periodo è assicurata la presenza di medici e di personale sanitario.".

10.312

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, " capoverso 3-bis", secondo periodo, sostituire le parole "per l'ampliamento della rete dei" con la seguente "inerenti i"

10.7

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, SIRONI, NATURALE

Al comma 1, capoverso 3-bis, ultimo periodo, sostituire le parole da: «assicura» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «vigila ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

10.8

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, SIRONI, NATURALE

Al comma 1, capoverso 3-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: «ove richiesto».

10.313

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, capoverso 3-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: ", ove richiesto," con le seguenti: "d'ufficio".

10.314

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, capoverso 3-bis,ultimo periodo, sostituire le parole: ", ove richiesto," con le seguenti: ", previa richiesta, ".

10.315

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, capoverso "3-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I centri di cui al presente comma garantiscono adeguati standard igienico-sanitari e abitativi."

10.316

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ZAMPA

Al comma 1, capoverso "3-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza."

10.317

ZAMPA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 1, capoverso "3-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, è assicurata la presenza di psicologi specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici."

10.0.300

LISEI, PIROVANO, GASPARRI, BIANCOFIORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.

(Estensione della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio)

1. All'articolo 14, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,

di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quinto periodo è sostituito dal seguente:

"in ogni caso il periodo massimo di trattamento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a novanta giorni prorogabile per altri trenta giorni, e prorogabile di ulteriori trenta giorni solo se necessitati da motivate ragioni di ufficio."

Art. 11

11.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, prima delle parole: «Dalle disposizioni del presente decreto» premettere le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto in fase di conversione in legge».

COORD. 1

BALBONI

Al testo del decreto-legge apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

al comma 1, dopo la parola: «stagionale» è inserito il segno di interpunzione: «,» e la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo»;

al comma 2, le parole: «al Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere»;

al comma 3, la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo»;

al comma 4, la parola: «triennio» è sostituita dalle seguenti: «triennio 2023-2025»;

all'articolo 2:

la numerazione: «5.0.1», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «5.01»;

al comma 1:

all'alinea, la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo»;

alla lettera a):

al numero 2), le parole: «della questura» sono sostituite dalle seguenti: «dalla questura»;

al numero 3), capoverso 5.0.1, la parola: «disposizione.".» è sostituita dalla seguente: «disposizione";»;

al numero 4), capoverso 5-quater, la parola: «consegue» è sostituita dalla seguente: «consequono» e le parole: «permesso di soggiorno.".» sono sostituite dalle seguenti: «permesso di soggiorno";»;

al numero 5), capoverso 6-bis, la parola: «nazionale.".» è sostituita dalla seguente: «nazionale";»;

alla lettera b), la parola: «6-bis.".» è sostituita dalla seguente: «6-bis";»;

alla lettera c), capoverso Art. 24-bis:

al comma 1, dopo le parole: «comma 8, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e dopo le parole: «previsto al comma 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 2, le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente testo unico»;

all'articolo 3:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

alla lettera c), capoverso 2-bis, al terzo periodo, le parole: «corredata dalla» sono sostituite dalle seguenti: «corredata della» e, al quarto periodo, la parola: «consegue» è sostituita dalla seguente: «consequono»;

alla lettera e), capoverso 4-bis, la parola: «in-house» è sostituita dalle seguenti: «in house»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

all'articolo 4:

al comma 1, all'alinea, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

all'articolo 5:

al comma 2:

all'alinea, le parole: «L'articolo 1, comma 4-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 4-quater dell'articolo 1»;

al capoverso 4-quater, la parola: «CCNI» è sostituita dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale integrativo del personale», le parole: «CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021» e le parole: «è agente» sono sostituite dalle seguenti: «ha qualifica di agente»;

all'articolo 6:

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998»;

al comma 3, le parole: «decreto legislativo 18 aprile 2016» sono sostituite dalle seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016»;

al comma 4, dopo la parola: «contratto» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

all'articolo 7:

al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

al comma 3, le parole: «in motivi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,»;

all'articolo 8:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al testo unico di cui al decreto»;

alla lettera a), le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «, al comma 3, alinea,»;

al comma 2, dopo le parole: «e 12-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 3, dopo le parole: «e 12-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 4, le parole: «n. 7-bis»)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 7-bis)»;

all'articolo 9:

al comma 1, le parole: «si trovi in un paese terzo» sono sostituite dalle seguenti: «si trova in un Paese terzo»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

al comma 3, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»;

all'articolo 10:

al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e dopo le parole: «lettera h), del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al».
